



## *Comune di Levico Terme*

Codice fiscale e Partita IVA 00338270226  
38056 Levico Terme – Via Marconi n° 6  
[www.comune.levico-terme.tn.it](http://www.comune.levico-terme.tn.it)

### **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 dal Comune di Levico Terme**

Allegato A - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. **19.12.2024**



## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni, nello specifico all'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" di effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 del citato art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel contesto territoriale locale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del citato D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss.mm. ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti locali procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005 e dall'art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010 a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017. L'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 01.02.2005, n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, dispone che gli Enti locali della Provincia di Trento provvedano con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale. Si ritiene invece necessario procedere alla relazione annuale in ordine allo stato di avanzamento dell'eventuale programma di razionalizzazione adottato.

Gli obiettivi sotτesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma "Madia" si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza nel e per il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed in primis i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

È opportuno allo scopo chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, per partecipazione si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e, ai

sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27.12.2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010.

L'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27.12.2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o*

*mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”.* Viene così imposto il rispetto del cosiddetto **vincolo di scopo**.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un **vincolo di attività**, recitando testualmente: “*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.*

Inoltre l'art. 25 bis del D.L. 06.11.2021, n. 152 ha introdotto l'art. 4-bis del T.U.S.P.P. “*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” che prevede che le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25.11.2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rientrano tra quelle perseguitibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del T.U.S.P.P..

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopradelineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “*La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.*” Si ricorda altresì che ai

sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta. Il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Inoltre deve essere pubblicato sul sito internet comunale, nella sub sezione "Amministrazione trasparente".

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile evidenziare che in merito all'ambito di applicazione della presente razionalizzazione, oggetto della quale sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016, nella presente analisi sono rilevate anche le partecipazione del Comune di Levico Terme in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

E' doveroso ricordare che il Comune di Levico Terme, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27.12.2010, n. 27 ed il "*Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*", siglato il 20.10.2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 787 del 09.05.2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che tali criteri trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire del loro primo rinnovo successivo alla data di adozione della delibera. Inoltre con deliberazione della Giunta

Provinciale n. 1514 del 24.08.2018 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 18 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che gli stessi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione.

In materia di **servizi pubblici locali a rilevanza economica** è intervenuto l'art. 30 rubricato “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*” del D.Lgs. 201/2022 che detta le seguenti disposizioni:

“*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

Si procede quindi anteponendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Levico Terme alla data del **31.12.2023** una prospettazione diacronica delle cognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

Inoltre alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 201/2022 si riportano in appendice le relazioni relative ai *servizi pubblici a rilevanza economica* affidati alle società in house.

## LE RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E LE CESSONI IN PRECEDENZA EFFETTUATE

Già con la Legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni “*non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*” ricordando al contempo che “*... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 nr. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **64** del **25.11.2010** il Comune di Levico Terme ha effettuato una prima ricognizione autorizzando il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

- STET S.p.A., aente per oggetto i seguenti servizi: distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica e servizio idrico integrato;
- DOLOMITI ENERGIA S.p.A. aente per oggetto i seguenti servizi: distribuzione del gas, servizio che viene gestito mediante la società DOLOMITI RETI S.p.A., il cui capitale è interamente posseduto da Dolomiti Energia S.p.A.;
- AMNU S.p.A., aente per oggetto i seguenti servizi: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- MACELLO PUBBLICO S.r.l., aente per oggetto il servizio pubblico di macellazione;
- NUOVA PANAROTTA S.p.A., aente per oggetto il servizio di trasporto funiviario;
- GOLF VALSUGANA S.r.l., aente per oggetto l'attività di promozione e sviluppo di attività sportive;
- TRENTINO MOBILITA' S.p.A., aente per oggetto l'attività di gestione parcheggi a pagamento;
- TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., aente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate;
- INFORMATICA TRENTE S.p.A., aente per oggetto la gestione di servizi informatici;
- CONSORZIO DEI COMUNI S.c., aente per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci;
- AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.ar.l., aente per oggetto la promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento.

La Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del *numero* delle società partecipate entro il 31.12.2015 e la riduzione dei *costi* di

funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire nell'elaborazione del Piano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa il Comune di Levico Terme ha adottato il proprio Piano operativo di razionalizzazione con proprio decreto prot. **4533 del 30.03.2015**, corredata della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale e trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31.03.2015.

Nel **Piano di Razionalizzazione del 2015** è stato indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: STET S.p.a., AMNU S.p.a., Trentino Mobilità S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.. Azienda per il Turismo Valsugana S.c.a.r.l. e Dolomiti Energia Holding. Il Piano conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., di sciogliere e liquidare la società Golf Valsugana S.r.l. e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **12 del 10.03.2015** è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione della società Golf Valsugana S.r.l.. L'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 25.03.2015 ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, alla data del 02.04.2015.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **51 del 30.11.2015** il Comune di Levico Terme ha manifestato la volontà di uscire dalla compagine sociale, dando mandato di intraprendere le azioni necessarie per la dismissione della partecipazione societaria in Nuova Panarotta S.p.a., società di cui il Comune non è più socio. Successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29.01.2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune di Levico Terme è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a..

Nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il Comune di Levico Terme ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione. Tale relazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota di data **31.03.2016** prot. **5051**.

L'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione “straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La L.P. 29.12.2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 02.08.2017, n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30.09.2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

#### Ricognizione straordinaria – periodo 31.12.2016

Con deliberazione n. **31** del **27.09.2017** il Consiglio Comunale di Levico Terme ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31.12.2016, stabilendo il mantenimento:

- delle partecipazioni dirette nelle seguenti società: STET S.p.a., AMNU S.p.a., Azienda per il turismo Valsugana S.c.a.r.l., Trentino Mobilità S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Trentino Riscossioni S.p.a., Informatica Trentina S.p.a. e Dolomiti Energia Holding SpA;
- delle partecipazioni indirette nelle seguenti società: Primiero Energia S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., SET Distribuzione S.p.A., Distretto tecnologico Trentino S.c.a.r.l. e Centro Servizi Condivisi Soc. Consortile a.r.l.;

La revisione straordinaria conteneva inoltre l'indicazione di:

- dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;
- stabilire, quale atto di indirizzo per la società STET S.p.a. di procedere all'alienazione delle partecipazioni nelle società Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop..

La revisione straordinaria approvata nel 2017 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23.12.2014, n. 190.

Si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige con nota prot. **20170034701** di data **29.09.2017** ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto.

La delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*.

In conseguenza agli effetti della revisione straordinaria sono state poste in essere le seguenti azioni:

- con nota prot. 20170034703 di data 29.09.2017 il Comune di Pergine Valsugana (ente capofila) ha provveduto alla trasmissione alla società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27.09.2017 incaricando l'Amministratore Unico di procedere alla liquidazione della società entro il 31.12.2018. In data 28.11.2017 l'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltrer Stefano, determinando i criteri di liquidazione;
- il Comune di Pergine Valsugana (ente capofila) con propria nota prot. 20170034707 di data 29.09.2017 ha provveduto alla trasmissione a STET S.p.a. della delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2017 invitando la società a procedere all'alienazione delle partecipazioni nelle società Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc.Coop.;
- STET S.p.A. con nota prot. 2017-0004770 del 23.11.2017 ha comunicato alla Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop. che a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche non ricorrono i presupposti per la legittima detenibilità di tale partecipazione. In data 22.12.2017 STET S.p.a. ha deliberato il recesso da Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop. e quindi da tale data il Comune di Levico Terme non partecipa più indirettamente in tale società;
- per quanto riguarda la società Enervals S.r.l., in data 20.04.2018 è stato nominato il Sig. Sbeta Marco, quale liquidatore della società.

#### Razionalizzazione periodica – periodo 31.12.2017

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. **41** del **28.12.2018** è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Levico Terme alla data del 31.12.2017; si è provveduto ad un'analisi puntuale di ogni partecipazione societaria ed è stato individuato il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni dirette

- STET S.p.A.;
- AMNU S.p.A.;
- AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA Soc. Coop.;
- TRENTO MOBILITA' S.p.A.;
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Soc. Coop.;
- TRENTO RISCOSSIONI S.p.A.;
- INFORMATICA TRENTE S.p.A.: nel provvedimento di razionalizzazione si era precisato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 448/2018 era stato approvato il “Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione del riassetto delle società provinciali – 2018” nel quale era prevista la fusione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.. Con atto notarile del 22.11.2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina da tale fusione è stata costituita Trentino Digitale S.p.A. che è divenuta operativa dal 1° dicembre 2018 ed è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentino S.p.A.;

- DOLOMITI ENERGIE HOLDING S.p.A.;

Partecipazioni indirette

- PRIMIERO ENERGIA S.p.A.;
- DOLOMITI ENERGIA S.p.A.;
- SET DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.;
- DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.;
- CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l.;
- CAR SHARING TRENTO Soc. Coop.

Inoltre non si è proceduto all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione nella società MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l., in quanto alla data di adozione del provvedimento erano in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Per quanto riguarda *le partecipazioni indirette*:

- non si è proceduto all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione nella società ENERVALS S.r.l. (partecipazione indiretta tramite STET S.p.A.), in quanto alla data di adozione del provvedimento erano in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

In ottemperanza alle disposizioni normative si è provveduto a trasmettere la razionalizzazione periodica alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti attraverso il portale "ConTe" ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite la relativa piattaforma informativa dedicata.

La delibera di approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 è stata inoltre pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente/Enti controllati/Società partecipate/Provvedimenti*.

Riconoscione periodica – periodo 31.12.2020

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **59** del **29.12.2021** è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Levico Terme alla data del 31.12.2020; si è provveduto ad un'analisi puntuale di ogni partecipazione societaria ed è stato individuato il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni dirette

- STET S.p.A.;
- AMNU S.p.A.;
- AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA Soc. Coop.;
- TRENTO MOBILITÀ S.p.A.;
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Soc. Coop.;
- TRENTO RISCOSSIONI S.p.A.;
- TRENTO DIGITALE S.p.A.;
- DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.;

## Partecipazioni indirette

- PRIMIERO ENERGIA S.p.A.;
- DOLOMITI ENERGIA S.p.A.;
- SET DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.;
- DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.;
- CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE a r.l.;
- CAR SHARING TRENTO Soc. Coop.

In ottemperanza alle disposizioni normative si è provveduto a trasmettere la razionalizzazione periodica alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti attraverso il portale “ConTe” ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite la relativa piattaforma informativa dedicata.

La delibera di approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 è stata inoltre pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente/Enti controllati/Società partecipate/Provvedimenti*.

Con riferimento alla **rilevazione attuale**, merita precisare che:

- per quanto riguarda la partecipazioni diretta in AMNU S.p.A. (*costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell’Alta Valsugana con l’obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica*) si è dato atto che la Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. (*nata con atto di fusione di data 10.02.2003 tra le società “Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.A.” - AMEA S.p.A. - e “Servizi Valsugana S.p.A.” -SEVAL S.p.A.*), in data 18.02.2021 ha approvato l’indirizzo strategico relativo ad una fusione tra le società, con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31.12.2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A. per la successiva presentazione dello stesso all’Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci. Successivamente in data 13.05.2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall’operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.. Il Consiglio Comunale del Comune di Levico Terme con deliberazione n. **38** di data **29.07.2021** ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l’esercizio associato della governance. Sono state quindi previste misure di razionalizzazione da realizzarsi tramite fusione della società per incorporazione in altra società (STET S.p.A.) entro il 01.01.2022 da cui è derivata la società denominata AmAmbiente

S.p.A., ai fini di ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (T.U.S.P., D.Lgs. 175/2016).

## ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

Alla data del **31 dicembre 2023** le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Levico Terme risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1 *	01812230223	AMAMBIENTE S.p.A.	2002	18,51	produzione energia elettrica, gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano, gestione parcheggi, servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali
Dir_2	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP.	2007	1,725	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento
Dir_3 *	01606150223	TRENTINO MOBILITÀ S.p.a.	1998	1,11	gestione parcheggi a pagamento, bike sharing
Dir_4 *	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,54	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
Dir_5 *	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	0,0688	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Dir_6 *	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	1984	0,0267	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
Dir_7 *	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	0,00098	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

\* = società in house.

## ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Alla data del **31 dicembre 2023** le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Levico Terme risultano essere le seguenti:

Progr.	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	AMBIENTE S.p.A.  CONSORZIO DEI COMUNI TREVINI COS. COOP.	7,63 attraverso AMBIENTE S.p.A.  0,046 attraverso CONSORZIO DEI COMUNI TREVINI SOC. COOP.	TOT. 1,4125484  1,4123 attraverso AMBIENTE S.p.A.  0,0002484 attraverso CONSORZIO DEI COMUNI TREVINI SOC. COOP.	distribuzione di energia elettrica
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	AMBIENTE S.p.A.	7,56	1,3994	produzione di energia elettrica ed idroelettrica
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	AMBIENTE S.p.A.	6,38	1,1811932	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali
Ind_4	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	AMBIENTE S.p.A.	3,069	0,56819466	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività
Ind_5	02130300227	CAR SHARING TREVINO SOC. COOP. - IN LIQUIDAZIONE	2009	TREVINO MOBILITÀ S.p.A.	12,82	0,1423	Noleggio veicoli senza conducente (servizio car sharing)
Ind_6	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TREVINO S.c.a.r.l.	2006	AMBIENTE S.p.A.	0,50	0,09257	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Ind_7	00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	0,132	0,0007128	Servizi a sostegno delle imprese
Ind_8	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	2006	AMAMBIENTE S.p.A.	0,002	0,00037028	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
Ind_9	00107860223	BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE	1900	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	0,4578	0,00024721	Azienda di credito

Ai fini della revisione periodica delle partecipazioni societarie, per quanto riguarda le *partecipazioni indirette*, si precisa che vanno considerate solo le società detenute tramite una società controllata, quindi non si è proceduto all'analisi di Cooperfidi Società Cooperativa e del Consorzio APT del Trentino Soc. Cons. a r.l., in quanto detenuta indirettamente attraverso l'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. (non controllata), mentre si precisa che è comunque contemplata nell'analisi del presente documento la Federazione Trentina della Cooperazione in quanto la stessa è detenuta indirettamente oltre che tramite l'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop. (non controllata) anche attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa (controllata).

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “*enti strumentali di diritto pubblico e privato*”, per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:


- gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Di conseguenza si rimanda a quanto dettagliato negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Levico Terme, sub voce “*Amministrazione Trasparente*” ove vengono descritte le funzioni e le attività dagli stessi svolte, potendo conseguentemente constatare che di fatto non vi sono sovrapposizioni o analogie tra quanto svolto dalle società del Comune di Levico Terme e dai suoi enti strumentali.

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per "fatturato" si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera a) dell'art. 2425 del codice civile, conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 54/2017/PAR, per quanto riguarda le società con attività produttive di beni e servizi. Per le società con attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding) ai fini del fatturato sono state considerate le voci A1, A5, C15, C16, C17 bis, D18a del conto economico ex art. 2425 del codice civile, mentre per le società con attività finanziarie si è fatto riferimento agli interessi attivi e proventi assimilati oltre alle commissioni attive del conto economico in accordo con quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia 31 luglio 1992 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005;
- per quanto concerne il dato relativo al controllo, si specifica che nelle schede di analisi delle società partecipate sia direttamente che indirettamente, è stato indicato "SI" sia nel caso di controllo solitario che di controllo congiunto.

Per quanto riguarda la **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali** ad interesse economico di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, si rimanda all'*appendice della presente ricognizione ordinaria* delle partecipazioni detenute al **31.12.2023**.





**ANALISI DELLE SINGOLE  
PARTECIPAZIONI DIRETTE**



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## AMAMBIENTE S.P.A.

### Dati della società

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01812230223	AMAMBIENTE S.p.a.	2002	18,514	Produzione energia elettrica, gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano, gestione parcheggi, servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

Il Comune di Levico Terme detiene il 18,514% del capitale sociale di AmAmbiente S.p.A., costituita con decorrenza 1° gennaio 2022 dalla fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. (costituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Levico Terme n. 66/16 dd. 02.10.1997) in STET S.p.A. (nata con atto di fusione di data 10.02.2003 tra le società "Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.A." - AMEA S.p.A. - e "Servizi Valsugana S.p.A." - SEVAL S.p.A.), contestualmente ridenominata "Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.", in sigla AmAmbiente S.p.A..

Tale percorso procedimentale è stato sottoposto all'esame ed è stato condiviso dai Sindaci dei Comuni soci in sede di conferenza di coordinamento. In particolare:

- con deliberazione di data 26 ottobre 2020, la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di AMNU S.p.A. e di STET S.p.A., ha attivato la procedura necessaria a predisporre il progetto di fusione tra le due Società, autorizzando le stesse ad incaricare il revisore contabile, Trevor S.r.l., per la redazione della relazione sul valore delle Società;
- con deliberazione di data 18 febbraio 2021 la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di AMNU S.p.A. e di STET S.p.A. ha approvato l'indirizzo strategico relativo alla fusione, con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021; ha incaricato le due Società di predisporre il progetto di fusione per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci; ha impegnato i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci.

Gli Organi Amministrativi delle Società, in coerenza con gli indirizzi ricevuti e con la disciplina codicistica di cui agli artt. 2501 e segg. cod. civ., hanno quindi elaborato il Progetto di Fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in STET S.p.A., approvato in via definitiva in data 13 maggio 2021 dai Consigli di Amministrazione delle due Società in seduta congiunta.

Il progetto di fusione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 di data 29.07.2021 con la quale si è provveduto anche a modificare lo statuto della società incorporante e ad approvare la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance di AmAmbiente S.p.A.. La fusione per incorporazione, avvenuta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2020 – coincidenti con i

bilanci dell'ultimo esercizio, per tutte le Società coinvolte chiusosi al 31.12.2020, ha effetto e decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 2, secondo periodo, del Codice Civile, fermo quanto previsto dal primo periodo dello stesso comma 2.

Il Capitale sociale della Società Incorporante, fermo restando il valore nominale delle azioni pari ad € 1,00, è stato aumentato:

- dell'importo di € 19.860.600,00.-, a titolo gratuitò, mediante imputazione di riserve disponibili al capitale, con assegnazione delle azioni di nuova emissione agli attuali soci della Società Incorporante;
- dell'importo di € 2.700.000,00.-, a servizio del concambio a favore dei soci della Società Incorporanda.

Alla luce delle suddette risultanze e condizioni, il concambio azionario proposto è stato pari a n. 1.244253966060 azioni STET S.p.A. di nuova emissione per ogni azione AMNU S.p.A..

Per effetto delle predette operazioni pertanto, in esito alla fusione il capitale sociale della Società Incorporante è stato aumentato da € 22.439.400,00.-ad € 45.000.000,00.-.

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante sono state assegnate ai soci della Società Incorporanda, in base al rapporto di cambio di cui sopra, tramite emissione di nuovi certificati azionari consegnati ai soci previo ritiro e contestuale annullamento delle rispettive azioni della Società Incorporanda.

Ai soci della Società Incorporanda sono state assegnate complessivamente n. 2.700.000.- azioni del valore nominale di € 1,00 della Società Incorporante mentre ai soci della Società Incorporante, in conseguenza dell'aumento di capitale sociale a titolo gratuito a loro riservato nel contesto della fusione, mediante imputazione di riserve al capitale, sono state assegnate complessivamente n. 19.860.600 azioni del valore nominale di € 1,00, tramite emissione di nuovi certificati azionari.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

AmAmbiente S.p.A. ha natura di società in house providing, ossia di società a capitale pubblico:

- sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono “un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata” (art. 2 lett. c) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- che realizza la parte più importante della propria attività a favore e/o in relazione agli enti pubblici che la controllano.

Con il perfezionamento dell'operazione di fusione, la Società Incorporante è subentrata, senza soluzione di continuità, nella gestione dei servizi già affidati e gestiti dalla società AMNU S.p.A. secondo il modello in house providing.

In particolare AmAmbiente S.p.A. gestisce per conto del Comune di Levico Terme i seguenti servizi:

- la produzione di energia elettrica;
- la gestione del ciclo idrico integrato, compreso il servizio di fognatura;
- l'illuminazione pubblica;
- la gestione del ciclo dei rifiuti urbani compresa l'applicazione e riscossione della tariffa;
- la gestione dei servizi funebri e cimiteriali (scavo in caso di assenza del personale comunale non inserito in turni di reperibilità);
- la gestione e la riscossione della maggiorazione Tares (art. 14 commi 13 e 32 del D.L. 06.12.2011, n. 201 e ss.mm.ii.);

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2022 sono state approvate le modifiche alla convenzione per l'esercizio associato della governance della società.

Con delibera della Giunta Comunale n. 207 del 02.10.2024 è stata infine approvata la convenzione con AmAmbiente S.p.A. per l'accesso alla banca dati della tariffa di igiene ambientale.

***Dati riferiti all'esercizio 2023:***

<b>Numero medio dipendenti</b>	125,93
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1

<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	6.108.427
<b>Compensi amministratori</b>	86.200,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	32.280,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	2.302.898,00
<b>2022</b>	2.638.522,00
<b>2021 ex STET S.p.A.</b>	6.124.536,00
<b>2021 ex AMNU S.p.A.</b>	589.811,00
<b>2020 ex STET S.p.A.</b>	1.144.318,00
<b>2020 ex AMNU S.p.A.</b>	447.572,00
<b>2019 ex STET S.p.A.</b>	2.944.218,00
<b>2019 ex AMNU S.p.A.</b>	258.626,00
<b>2018 ex STET S.p.A.</b>	1.975.002,00
<b>2018 ex AMNU S.p.A.</b>	304.883,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2023</b>	21.141.135,00	20.072.971,00	1.068.415,00	407.740,00
<b>2022</b>	21.405.578,00	20.725.288,00	825.400,00	205.762,00
<b>2021 ex STET S.p.A.</b>	12.798.538,00	8.812.893,00	3.985.645,00	74.280,00
<b>2021 ex AMNU S.p.A.</b>	9.315.162,00	8.937.236,00	377.926,00	50.818,00
<b>2020 ex STET S.p.A.</b>	7.857.650,00	7.245.765,00	611.885,00	62.785,00
<b>2020 ex AMNU S.p.A.</b>	8.931.664,00	8.594.393,00	902.203,00	63.474,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>13.574.954,50</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per il 2023 prevalentemente a recupero accise su carburante per autotrazione ed alla tariffa incentivante afferente gli impianti fotovoltaici;
- per il 2022 prevalentemente (Euro 145.000,00) ai crediti di imposta finalizzati al sostegno del caro energia per bollette EE e gas. La parte residuale si riferisce alla tariffa incentivante afferente gli impianti fotovoltaici;
- per il 2021 per ex AMNU S.p.A. a recupero accise su carburante per autotrazione, stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi; per ex STET S.p.A. alla tariffa incentivante afferente gli impianti fotovoltaici;
- per il 2020 per ex AMNU S.p.A. a recupero accise su carburante per autotrazione, stante l'iscrizione della società all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi ed a contributi per interventi emergenziali per un importo di euro 13.297,00; per ex STET S.p.A. prevalentemente alla tariffa

incentivante afferente gli impianti fotovoltaici, mentre la parte residuale (euro 8.704) riguarda il bonus per sanificazione e acquisto DPI previsto dall'art. 125 DL 34/2020

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'art. 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27, in quanto AmAmbiente S.p.A. gestisce i servizi pubblici locali specificatamente della produzione di energia elettrica, della gestione del ciclo idrico integrato, compreso il servizio di fognatura, dell'illuminazione pubblica, della gestione del ciclo dei rifiuti urbani compresa l'applicazione e riscossione della tariffa, della gestione dei servizi funebri e cimiteriali; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

L'art. 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che *“Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”*

Inoltre il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente *“Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”*.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di AmAmbiente S.p.A., come previsto all'art. 4 della relativa convenzione. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento, il Comune di Pergine Valsugana (ente capofila) con propria nota prot. 51111 del 27.12.2022 ha trasmesso alla società gli indirizzi ai fini dell'attuazione del controllo economico-finanziario sulla gestione per l'esercizio finanziario 2023, specificando che, nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento al complesso della spesa di funzionamento, la Società è tenuta a rispettare i vincoli previsti dalla normativa vigente anche in relazione al Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli Enti Locali sottoscritto il 20.09.2012 tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. e) della L.P. 27.12.2010, n. 27, oltre agli indirizzi, ai fini dell'attuazione del controllo economico-finanziario sulla gestione, trasmessi dal Comune con riferimento in particolare:

- all'acquisizione di forniture e servizi;
- al conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
- al personale.

Gli indirizzi e gli obiettivi della nota sopra citata (prot. 51111/2022) sono oggetto di monitoraggio e controllo da parte del Comune di Pergine Valsugana (Ente capofila).

AmAmbiente S.p.A. con nota prot. 2023-0008718 del 06.10.2023, pervenuta al protocollo comunale n. 2023-0042167, riferisce in merito agli elementi rientranti nel controllo concomitante di cui agli indirizzi sopracitati per l'esercizio finanziario 2023.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.



## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI Soc. Coop.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI Soc. Coop.	2007	1,725	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

L’Azienda per il Turismo Soc. Coop. (prima s.c.a.r.l.), inizialmente denominata Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., è stata costituita nel 2007. Il Comune di Levico Terme con deliberazione. Il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2007 ne ha approvato la costituzione.

La Società si connota per la presenza di una compagine societaria pubblica e privata; la partecipazione da parte del Comune di Levico Terme, come di altri Enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 *“Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”*. In particolare all’art. 9 della L.P. 8/2002 è previsto che i Comuni che ricadono all’interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all’interno dell’ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è *“l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale”* (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002).

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Levico Terme n. 63 del 14.10.2014 è stato modificato lo statuto della società ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. a) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige - D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) al fine di ridurre gli organi di amministrazione della società e conseguentemente contenere i relativi costi di funzionamento. In particolare è stata abrogata la previsione del Comitato esecutivo, organo che si sovrapponeva per molti aspetti al Consiglio di amministrazione, ed è stato ridotto a 13 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione (inizialmente costituito da un numero di membri da 7 fino a 26).

Nel corso dell’anno 2020 è stata approvata la *“riforma del turismo trentino”* con L.P. 12.08.2020, n. 8 *“Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”* (legge sulla promozione turistica provinciale 2020).

Con tale legge la Provincia riconosce il valore primario della promozione territoriale per lo sviluppo del suo territorio. Infatti il Trentino è considerato un territorio interamente a valenza turistica. Per consentire un’attività di marketing efficace, il sistema del marketing turistico del Trentino è strutturato su più funzioni

tra loro integrate, che sono svolte anche da aziende per il turismo (APT), responsabili della qualità dell'esperienza turistica e dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista, nei rispettivi ambiti territoriali. Con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 28.06.2021 è stato modificato lo Statuto dell'Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop., la cui denominazione in tale occasione viene modificata in "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI TERME LAGHI TESINO e VALLE DEI MOCHENI" in sigla "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI" – soc. coop. a r.l.; per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione è previsto che tale organo sia composto da non meno di 5 e non più di 15 componenti

**Dati riferiti all'esercizio 2023:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	17,25
<b>Numero amministratori</b>	15
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	0
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	707.144,00
<b>Compensi amministratori</b>	33.619,92
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	0,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	3.663,00
<b>2022</b>	2.960,00
<b>2021</b>	79.329,00
<b>2020</b>	39.812,00
<b>2019</b>	10.509,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2023</b>	4.677.749,00	2.946.896,00	1.730.853,00
<b>2022</b>	4.036.081,00	2.375.106,00	1.660.975,00
<b>2021</b>	2.646.437,00	1.404.083,00	1.242.354,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>3.786.755,67</b>	

\* I contributi in conto esercizio sono relativi per la quasi totalità al finanziamento della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno alle attività di marketing turistico territoriale d’ambito, la restante parte è relativa alle convenzioni con i Comuni d’ambito per il sostegno alle attività turistiche dei territori.

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l’azienda rientra nelle categorie di cui all’articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27, in quanto la partecipazione del Comune di Levico Terme, come di altri enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 “*Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento*”, in particolare all’art. 9 è previsto che i Comuni che ricadono all’interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgono all’interno dell’ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è “*l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale*” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002). L’art. 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19, riformulando il disposto dell’art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “*Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.*”

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall’articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l’esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.



## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### TRENTINO MOBILITÀ S.p.A.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01606150223	TRENTINO MOBILITÀ S.p.a.	1998	1,11	gestione parcheggi a pagamento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, quale impresa in house investita della missione, coerente con il vigente ordinamento, di produrre un servizio di interesse generale e beni o servizi strumentali agli enti pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, ha per oggetto:

- la gestione della sosta a raso su strada e piazze sia pubbliche che private;
- la progettazione e/o la installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta, tra cui i parcometri;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la commercializzazione e la gestione di parcheggi, autorimesse, autosilos ed immobili in genere, ivi compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione, finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
- l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, se ed in quanto compatibili con le norme vigenti, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi;
- lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o del pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;
- la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzativi nei confronti di Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi, rivolti all'impiego dei mezzi di trasporto, quali ad esempio il rilascio di permessi o altri titoli di sosta o di viaggio;
- la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad analizzare e risolvere le problematiche riguardanti la mobilità di persone e merci e in generale l'utilizzo delle aree urbane, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei cittadini, comprese la raccolta e la elaborazione di dati utili al monitoraggio e alla analisi dei flussi di traffico viario, dell'utilizzo dei parcheggi, delle aree di sosta e di qualsiasi altro servizio di trasporto;
- lo svolgimento di attività nel settore della logistica integrata urbana e la distribuzione di merci;
- l'educazione e la promozione all'uso corretto e funzionale dei veicoli, dei servizi di trasporto pubblici e privati, dei parcheggi e dei relativi impianti e sistemi tecnologici;
- ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali compatibili con l'oggetto sociale.

- gestisce il prestito gratuito di biciclette (Bike Sharing).

Il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 19.06.2002 ha approvato l'acquisizione di n. 15.000 azioni di Trentino Mobilità S.p.a. da A.C.I. – Trentino ed ha contestualmente istituito il servizio pubblico di parcheggio a pagamento affidandolo alla società medesima.

Con successiva deliberazione n. 30 del 27.06.2007 e n. 24 del 30.07.2012 è stato rinnovato l'affidamento del servizio a Trentino Mobilità S.p.a. per un periodo di 5 anni, secondo il modello in house providing. Con deliberazione consiliare n. 25 del 27.07.2017 e n. 46 del 21.12.2017 è stata affidata alla società Trentino Mobilità S.p.A., la gestione del servizio della sosta a pagamento sino al 31.03.2018. Successivamente, con provvedimento consiliare n. 21 del 29.03.2018 è stato rinnovato l'affidamento del servizio a Trentino Mobilità S.p.a. sino al 31.03.2023.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2018 è stata approvata la convenzione di controllo analogo tra gli Enti soci di Trentino Mobilità S.p.a., ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, stipulata anche agli effetti dell'art. 2341 bis c.c..

Trentino Mobilità S.p.A. è una società posseduta per circa l'86% da Comuni, le rimanenti azioni sono in proprietà dell'Automobile Club di Trento, che è riconosciuto, ai sensi dell'allegato IV della L. 20.03.1975, n. 70, avente ad oggetto *"Disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"*, quale Ente preposto a servizi di pubblico interesse.

I bilanci degli ultimi esercizi dimostrano dei risultati positivi, Trentino Mobilità S.p.A. distribuisce annualmente utili ai propri soci. In base a quanto disposto dal contratto di servizio inoltre Trentino Mobilità S.p.A. versa un canone di concessione annuo ed una quota delle entrate derivanti dalla gestione della sosta a pagamento.

***Dati riferiti all'esercizio 2023:***

<b>Numero medio dipendenti</b>	20,87
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	902.765,00
<b>Compensi amministratori</b>	137.911,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	34.941,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	445.593,00
<b>2022</b>	424.252,00
<b>2021</b>	420.849,00
<b>2020</b>	417.120,00
<b>2019</b>	444.984,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	5.278.747,00	5.118.755,00	153.508,00	6.484,00
<b>2022</b>	4.742.011,00	4.636.050,00	101.460,00	4.501,00
<b>2021</b>	4.317.181,00	4.151.378,00	163.673,00	2.130,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>4.779.313,00</b>		

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per il 2023 a credito d'imposta per tax crediti energia – energia elettrica e gas naturale;
- per il 2022 a credito d'imposta per tax crediti energia – energia elettrica e gas naturale;
- per il 2021 a credito d'imposta per bonus sanificazione DL 34/2020 (189,00) e per spese pubblicitarie (1.941,00);
- per il 2020 a contributi e crediti di imposta percepiti in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19.

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Si ritiene che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in quanto il servizio pubblico di gestione della sosta fornito da Trentino Mobilità S.p.A. rientra a pieno titolo nell'alveo dei "servizi di interesse economico generale" così come definiti dall'art. 2 dello stesso Testo Unico.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 4, comma 4 la produzione di un servizio di interesse generale può assurgere a oggetto sociale esclusivo delle società in house.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento, la società è controllata dal Comune di Trento, il quale detiene l'82,26% delle azioni. La società riceve annualmente dal Comune di Trento gli indirizzi cui deve conformarsi in applicazione del Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto il 20.9.2012 tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Provincia Autonoma di Trento.

Inoltre, per quanto attiene al conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione la società deve rispettare principi ed obblighi desumibili dalle nuove linee di indirizzo contenute nell'allegato F del regolamento organico generale del personale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento n. 151 di data 22.11.2017; per quanto attiene al personale la società può procedere a nuove assunzioni solo previa autorizzazione dei Comuni soci (per il tramite del Comune di Trento); sono comunque autorizzate le assunzioni di personale a tempo determinato assunto per coprire temporanee assenze legate a ferie e congedi vari.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ SOC. COOP.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOC. COOP.	1996	0,54	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Levico Terme (0,54%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio dei Comuni Trentini in data 20.12.2017 ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l'Ente come società in house providing delle Amministrazioni socie. Con tale nuova veste giuridica della Società, vigente a partire dal 1° gennaio 2018 o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, gli Enti soci potranno avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla stessa, potendole affidare prestazioni in forma diretta ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (ex artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

#### Dati riferiti all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	34,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
---------------------------	---

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	2.028.926,00
<b>Compensi amministratori</b>	104.800,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	26.632,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	943.728,00
<b>2022</b>	643.870,00
<b>2021</b>	601.289,00
<b>2020</b>	522.342,00
<b>2019</b>	436.279,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	6.333.145,00	3.706.338,00	2.626.807,00	2.431.777,00
<b>2022</b>	4.527.917,00	1.834.460,00	2.693.457,00	2.510.406,00
<b>2021</b>	4.397.980,00	1.766.248,00	2.631.732,00	2.533.854,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>5.086.347,33</b>		

\* dato non disponibile

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguitamento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

**Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005**

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

**Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)**

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

**Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005**

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0688	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita per l'affido da parte della Provincia Autonoma di Trento, dei suoi enti strumentali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio, delle seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune di Levico Terme ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.04.2009 e successivamente con deliberazione n. 30 del 25.10.2012 è stata affidata alla società la gestione e riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale e della riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 20.04.2022 è stata approvata la convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A.. Con successivo provvedimento della Giunta Comunale n. 209 dd. 13.12.2022 è stato rinnovato il contratto di servizio con Trentino Riscossioni S.p.A. per il periodo 2023 - 2027 per la riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate e della gestione e riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale.

### Dati riferiti all'esercizio 2023:

eNumero medio dipendenti	51
--------------------------	----

<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	2.138.166,00
<b>Compensi amministratori</b>	68.656,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	27.500,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	338.184,00
<b>2022</b>	267.962,00
<b>2021</b>	93.685,00
<b>2020</b>	405.244,00
<b>2019</b>	368.974,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	7.815.346,00	5.017.516,00	2.797.830,00	0,00
<b>2022</b>	7.030.215,00	4.615.503,00	2.414.712,00	0,00
<b>2011</b>	5.519.879,00	3.840.324,00	1.679.555,00	0,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>6.788.480,00</b>		

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Con delibera della Giunta provinciale di data 01.12.2017, n. 2018, sono state approvate le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016, secondo le quali, per quanto riguarda i costi di funzionamento, le società dovevano garantire nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi. Successivamente con delibera della Giunta provinciale di data 05.10.2018, n. 1806 tali direttive sono state prorogate in via provvisoria per i bilanci 2019-2021, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle direttive definitive. Con delibera della Giunta provinciale di data 30.08.2019, n. 1255 sono state approvate le direttive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, confermando quelle adottate con la deliberazione n. 1806/2018 per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, salvo la previsione che, dal limite di spesa all'acquisto di arredi ed acquisto o sostituzione di autovetture, restano esclusi anche gli acquisti effettuati per la sostituzione di autovetture necessarie all'attività di pertinenza, precisando che l'esclusione vale nei casi in cui l'automezzo acquistato abbia caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito. Con la stessa delibera, per quanto riguarda le società controllate viene rinviata l'eventuale modifica delle direttive alle risultanze dei lavori della commissione tecnica prevista dal "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020", nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646/2019. Con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è stato approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" ribadendo che le disposizioni impartite con tale documento costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare, con tutti gli atti necessari, la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. Dal 2020, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1831 del 22.11.2019, le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento dovevano garantire un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum.

Si dà atto in merito che la società negli ultimi cinque esercizi ha ridotto i costi di funzionamento, in linea con quanto stabilito dalla direttive in merito approvate dalla Provincia Autonoma di Trento con le deliberazioni sopra riportate.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016". Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 504/2018 è stato adottata la “Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” nella quale per quanto riguarda il polo della liquidità si rappresenta la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionali con i Comuni, per poi procedere a seguito della positiva valutazione da parte dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., alla creazione del polo della liquidità.

Successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 514/2019 si è adottato il Programma triennale per la razionalizzazione e il riassetto delle società provinciali 2018-2020, confermando i contenuti del Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016, proponendo alcuni aggiustamenti temporali, coerenti con quanto già realizzato e con le direttive già impartite.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2019/2020 è stato approvato il Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 nel quale, per quanto riguarda il polo della liquidità, si è stabilito che, presentando l’operazione di aggregazione di Trentino Riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. significativi elementi di complessità realizzativa superiori agli attesi vantaggi economici e operativi, l’indirizzo è di non proseguire nell’attuazione dell’obiettivo, facendo comunque salve eventuali future valutazioni concernenti i mutamenti al vigente quadro normativo.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 2019 del 20.10.2023 ha approvato il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2023-2025” nel quale viene dato conto dell’attuazione delle misure adottate con i precedenti programmi di riorganizzazione e dell’aggiornamento delle ulteriori linee di intervento da essi introdotte; per quanto riguarda Trentino Riscossioni S.p.A., a seguito della chiusura del Centro Servizi Condivisi prevista dal programma 2020-2022, la stessa è stata individuata come società referente per la consulenza di tipo fiscale per il livello locale.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell’Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all’art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, come peraltro previsto nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2023-2025 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 20.10.2023.

# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## TRENTINO DIGITALE S.p.A.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.a.	1984	0,0267	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge in particolare l'attività inherente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;
- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
- ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

La società Trentino Digitale S.p.A. è costituita dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.; essa dal 1° dicembre 2018 è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentina S.p.A..

Con deliberazione consiliare n. 32 di data 13.07.2009 il Comune di Levico Terme, valutate le ragioni di convenienza tecnico-economica, aveva approvato la convenzione per la "governance" di Informatica

Trentina S.p.A., acquisendo a titolo gratuito n. 5.760 azioni; successivamente a seguito della riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542, nel corso del 2018 è stata effettuata l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A., costituendo la nuova Società Trentino Digitale S.p.A., operativa dal 1° dicembre 2018. I nuovi titoli azionari acquisiti a titolo gratuito in "sostituzione" della precedente partecipazione in Informatica Trentina S.p.A. sono confermati in n. 5.760 azioni al valore nominale di 1 Euro cadauna, con un ridimensionamento della quota di partecipazione rispetto alla partecipazione nella ex Informatica Trentina S.p.A..

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.05.2021 è stata approvata la convenzione per la governance di Trentino Digitale S.p.A..

**Dati riferiti all'esercizio 2023:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	298
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	17.367.396,00
<b>Compensi amministratori</b>	128.226,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	43.320,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	956.484,00
<b>2022</b>	587.235,00
<b>2021</b>	1.085.552,00
<b>2020</b>	988.853,00
<b>2019</b>	1.191.222,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	60.565.916,00	49.976.504,00	5.657.639,00	4.931.773,00
<b>2022</b>	67.279.555,00	56.399.798,00	5.602.905,00	5.276.852,00
<b>2021</b>	67.021.114,00	56.484.598,00	5.566.163,00	4.970.353,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>64.955.528,33</b>		

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Trentino Digitale S.p.A. (nata dall'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.), quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguitamento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Trentino Digitale S.p.A. non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento". Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la "produzione di beni e servizi strumentali" è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

### Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Con delibera della Giunta provinciale di data 01.12.2017, n. 2018, sono state approvate le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016, secondo le quali, per quanto

riguarda i costi di funzionamento, le società dovevano garantire nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi. Successivamente con delibera della Giunta provinciale di data 05.10.2018, n. 1806 tali direttive sono state prorogate in via provvisoria per i bilanci 2019-2021, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle direttive definitive. Con delibera della Giunta provinciale di data 30.08.2019, n. 1255 sono state approvate le direttive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, confermando quelle adottate con la deliberazione n. 1806/2018 per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, salvo la previsione che, dal limite di spesa all'acquisto di arredi ed acquisto o sostituzione di autovetture, restano esclusi anche gli acquisti effettuati per la sostituzione di autovetture necessarie all'attività di pertinenza, precisando che l'esclusione vale nei casi in cui l'automezzo acquistato abbia caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito. Con la stessa delibera, per quanto riguarda le società controllate viene rinviata l'eventuale modifica delle direttive alle risultanze dei lavori della commissione tecnica prevista dal "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020", nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646/2019. Con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è stato approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" ribadendo che le disposizioni impartite con tale documento costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. Dal 2020, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1831 del 22.11.2019, le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento dovevano garantire un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum.

Si dà atto in merito che la società negli ultimi cinque esercizi ha ridotto i costi di funzionamento, in linea con quanto stabilito dalla direttive in merito approvate dalla Provincia Autonoma di Trento con le deliberazioni sopra riportate.

#### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Digitale S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che a seguito della riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542, nel corso del 2018 è stata effettuata l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A., costituendo la nuova Società Trentino Digitale S.p.A., operativa dal 1° dicembre 2018.

Nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è previsto che, entro il 31 marzo 2021, venga creato un nucleo tecnico di valutazione e coordinamento per il settore ICT/TLC, si provveda ad elaborare ed avviare un piano di accrescimento delle competenze digitali e si riorganizzi la società di Trentino Digitale S.p.A., fissando la data del 30 settembre 2021 per la verifica dell'impatto anche in relazione al tema dello schema organizzativo meglio rispondente a coprire nel breve e nel medio periodo il fabbisogno pubblico di informatica e telecomunicazioni.

Con delibera della Giunta provinciale n. 939 del 26.05.2023 è stata adottata la "Terza relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", approvato con deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020, nella quale viene evidenziato che la struttura provinciale di riferimento e Trentino Digitale S.p.A. hanno dato avvio, nel rispetto dei diversi ruoli, alla formulazione e alla prima attuazione delle linee di attività poste a loro carico dal Programma per il 2020-2022.

Successivamente con delibera n. 2019 del 20.10.2023 la Giunta Provinciale ha approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2023-2025" nel quale viene dato conto dell'attuazione delle misure adottate con i precedenti programmi di riorganizzazione e dell'aggiornamento

delle ulteriori linee di intervento da essi introdotte, stabilendo, per quanto riguarda Trentino Digitale S.p.A., di proseguire con l’evoluzione ragionata del polo dell’informatica e delle telecomunicazioni fissando quali obiettivi:

- l’accelerazione della digitalizzazione dei servizi con la progressiva trasformazione delle architetture ICT abilitanti il modello cloud;
- l’affermazione di Trentino Digitale S.p.A. come Cloud Service Provider della pubblica amministrazione trentina;
- la valorizzazione degli asset di telecomunicazioni tramite azioni di ammodernamento ed adeguamento del portafoglio servizi;

definendo contestualmente le correlate linee di indirizzo per le quali si rinvia alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2019/2023.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all’art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame, come peraltro previsto nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2023-2025 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 20.02.2023.



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01614640223	Dolomiti Energia Holding SpA	1998	0,00098	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti). La capogruppo Dolomiti Energia Holding S.p.A. è partecipata dal Comune sia direttamente con il 0,00098% del capitale sociale, sia indirettamente tramite la società STET SpA per una percentuale dello 0,03395%. La partecipazione è stata acquisita da STET S.p.A. in un'ottica di aggregazione fra soggetti pubblici operanti nei servizi di interesse generale, con ricadute positive in termini di ottimizzazione di alcuni servizi (es: servizi informatici). La partecipazione è stata poi incrementata in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idroelettriche già di ENEL ed EDISON, localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento.

### Dati riferiti all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	1544
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	16.051.827,00
<b>Compensi amministratori</b>	433.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	94.000,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	28.639.602,00
<b>2022</b>	48.337.188,00
<b>2021</b>	45.298.156,00
<b>2020</b>	53.000.677,00
<b>2019</b>	36.485.138,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>	<b>Voce C15) "Proventi da partecipazioni" del conto economico</b>	<b>Voce C16) "Altri proventi finanziari" del conto economico</b>	<b>Voce C17 bis) "Utili e perdite su cambi" del conto economico</b>	<b>Voce D18 a) "Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni" del conto economico</b>
<b>2023</b>	106.236.734	11.066.013	32.643.762	0	44.318.134	18.208.825	0	0
<b>2022</b>	118.222.919	22.214.209	29.054.460	544.000	51.916.972	14.493.278	0	0
<b>2021</b>	104.853.461	16.078.351	31.646.834	1.342.000	51.902.276	3.884.000	0	0
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>109.771.038</b>							

\* dato non disponibile (*i contributi in conto esercizio del 2023 sono relativi per la maggior parte alla tariffa incentivante GRIN riconosciuta dal GSE ai produttori di energia rinnovabile (euro 284.000 nel 2022 rispetto ad euro 1.332.000 del 2021); includono inoltre credito d'imposta per le imprese non energivore/gasivore, riconosciuti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'aumento dei prezzi di energia elettrica e gas (euro 67.000). Sono compresi infine di contributi incassati su progetti formativi (euro 168.000); per l'esercizio 2021 il dato non è disponibile*).

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

Inoltre la società produce un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Levico Terme), ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di produzione di energia

elettrica, nonché nell'erogazione direttamente o tramite proprie controllate di servizi pubblici locali. Acqua, gas, energia elettrica ed illuminazione pubblica, ma in ambiti territoriali diversi. Detta società svolge l'attività di produzione di energia elettrica, nonché nell'erogazione direttamente o tramite proprie controllate di servizi pubblici locali: acqua, gas, energia elettrica ed illuminazione pubblica, ma in ambiti territoriali diversi.

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. "riforma istituzionale" di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Nello specifico, l'ambito territoriale ottimale per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale.

#### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

#### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

#### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

#### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



**ANALISI DELLE SINGOLE  
PARTECIPAZIONI INDIRETTE**



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## PRIMIERO ENERGIA S.p.A.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	AMBIENTE S.p.A.	7,56	1,3996584	produzione di energia idroelettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da parte di STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idrolettriche "ex SAVA", predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento, che deteneva sulle stesse un diritto di prelazione, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Attualmente la società possiede e gestisce i seguenti impianti idroelettrici:

Impianto di Caoria, regolato dal serbatoio di Forte Buso (32 milioni di mc), con diga ad arco/gravità, con una potenza efficiente di 39 MW ed una producibilità annua di 150 Gwh;

Impianto di San Silvestro impianto fluente con una potenza efficiente di 19 MW ed una producibilità annua di 120 GWh;

Impianto di Moline, regolato dal bacino di Val Schener (4,5 milioni di mc), con diga ad arco/cupola, con una potenza efficiente di 18 MW ed una producibilità annua di 115 Gwh;

Impianto di Val Schener, regolato dallo stesso bacino di Val Schener, con una potenza efficiente di 2 MW ed una producibilità annua di 11,5 GWh.

Centrale per il recupero DMV di Val Schener realizzata nel 2016 per recuperare il Deflusso Minimo Vitale DMV (parte di acqua che per Legge deve essere rilasciata in alveo, e non captata, al fine di mantenere biologicamente vivo il corso d'acqua) della omonima diga di Val Schener, con una potenza di 700 kW ed una producibilità media annua di ca. 4,5 GWh;

Centrale per il recupero DMV di Forte Buso è stata realizzata nel 2013 per recuperare il Deflusso Minimo Vitale DMV (parte di acqua che per Legge deve essere rilasciata in alveo, e non captata, al fine di mantenere biologicamente vivo il corso d'acqua) della omonima diga di Forte Buso, con una potenza nominale media di 0,371 MW ed una producibilità media annua di ca. 3 GWh.

Gli impianti formano un'unica asta idraulica che parte da Forte Buso (comune di Predazzo - bacino imbrifero dell'Adige) e termina a Moline (comune di Sovramonte - bacino imbrifero del Brenta).

La produzione media annua di Primiero Energia S.p.A. ammonta a ca. 375 GWh.

Il Comune di Levico Terme detiene il 1,3996584% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società AMBIENTE S.p.A.

**Dati riferiti all'esercizio 2023:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	25
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	1.568.170,00
<b>Compensi amministratori</b>	102.620,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	30.388,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	17.486.513,00
<b>2022</b>	801.013,00
<b>2021</b>	16.878.249,00
<b>2020</b>	1.903.208,00
<b>2019</b>	14.975.041,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	50.654.667,00	43.836.068,00	6.778.832,00	39.767,00
<b>2022</b>	70.308.808,00	69.595.608,00	628.852,00	84.348,00
<b>2021</b>	43.656.883,00	43.372.880,00	228.846,00	55.157,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>54.873.452,67</b>		

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

per l'esercizio 2023:

- dato non disponibile

per l'esercizio 2022:

- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 41.656
- contributo su consumo energia elettrica per Euro 39.608
- a contributo acquisto beni strumentali 4.0 per Euro 2.813
- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 271

per l'esercizio 2021:

- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 52.794
- a contributo acquisto beni strumentali 4.0 per Euro 2.021
- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 342

per l'esercizio 2020:

- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 55.686

- a contributo CCIAA alternanza scuola lavoro per Euro 700
- a contributo acquisto beni strumentali 4.0 per Euro 633
- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 302

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Inoltre il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Levico Terme), ma in ambiti territoriali diversi e volumi di produzione diversi. La società infatti possiede e gestisce alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in uno degli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

### **Dati della società'**

<b>Codice fiscale società</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Anno di costituzione</b>	<b>Denominazione società/organi smo tramite</b>	<b>% Quota di partecipazione società/organi smo tramite</b>	<b>% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione</b>	<b>Attività svolta</b>
01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	AMAMBIENTE S.p.A.	6,38%	1,18119320%	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali

<b>Partecipazione di controllo</b>	<b>Società in house</b>
NO	NO

Fino al 31.12.2023, oltre alle attività di vendita, sul libero mercato, di energia elettrica, gas e acqua, la società svolgeva attività connesse con la gestione commerciale della clientela dei servizi di acqua potabile e fognatura.

Attualmente la società si occupa della commercializzazione di energia elettrica, gas e acqua potabile e nel Comune di Trento del servizio di riscossione tariffe rifiuti

La partecipazione è stata acquistata da STET nel 2003 in attuazione di un progetto di rafforzamento dell'allora denominato "Sistema Servizi Trentino", vale a dire l'insieme degli operatori dei servizi pubblici locali a rete, nell'ottica del suo rafforzamento industriale.

Il Comune di Levico Terme detiene il 1,18119320% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società AmAmbiente S.p.A.

### ***Dati riferiti all'esercizio 2023:***

<b>Numero medio dipendenti</b>	208
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	11.676.018,00
<b>Compensi amministratori</b>	120.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	35.000,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	4.339.412,00
<b>2022</b>	<b>- 30.641.612,00</b>
<b>2021</b>	<b>- 3.627.277,00</b>
<b>2020</b>	26.180.434,00
<b>2019</b>	22.391.010,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	1.329.490.638,00	1.309.924.282,00	19.566.356,00	0,00
<b>2022</b>	2.073.770.260,00	2.063.404.370,00	10.365.890,00	0,00
<b>2021</b>	1.104.754.472,00	1.093.715.781,00	11.038.691,00	0,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>1.502.671.790</b>		

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 2

Il processo di liberalizzazione iniziato nel 2003 (Decreto legislativo n°164 del 23/05/2000, più conosciuto come decreto Letta) prevedeva la gestione separata dell'attività di distribuzione e dell'attività vendita del gas. Con questi presupposti è nata la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, dedicata all'attività di vendita per il gas naturale e anche per l'energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

Inoltre la società si occupa delle attività commerciali relative alla gestione del ciclo idrico di STET S.p.a. che costituisce una fase di un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

### **Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	AMAMBIENTE S.p.a.  Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	7,63  0,046	Tot. 1,41286660  1,41261820  0,00024840	distribuzione di energia elettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino.

Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle reti di distribuzione di energia elettrica già di ENEL S.p.A., localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Si precisa che in data 30.07.2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'indirizzo nei confronti di STET S.p.A. volto all'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica presenti sul territorio comunale con SET Distribuzione S.p.A., mediante conferimento al capitale sociale del ramo d'azienda a ciò inerente e conseguente acquisizione di azioni di quest'ultima da parte di STET S.p.A., autorizzando conseguentemente la Società ad intraprendere tutte le azioni necessarie per perfezionare la suddetta operazione, autorizzando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, STET S.p.A. all'aumento della partecipazione azionaria in SET Distribuzione S.p.A. pari a circa il 5,8%.

In seguito, con decorrenza 31.07.2018, STET S.p.A. (ora AmAmbiente S.p.A.) ha aumentato la partecipazione in SET Distribuzione S.p.A., a seguito di conferimento al capitale sociale del ramo d'azienda e conseguente acquisizione di azioni della stessa, portando la loro partecipazione al 7,63%

Il Comune di Levico Terme detiene complessivamente il 1,41286660% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società AmAmbiente S.p.A. ed il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

#### *Dati riferiti all'esercizio 2023:*

Numero medio dipendenti	263
-------------------------	-----

<b>Numero amministratori</b>	6
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<i>Importi in euro</i>	
<b>Costo del personale</b>	12.223.435,00
<b>Compensi amministratori</b>	62.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	36.000,00

<i>Importi in euro</i>	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	13.008.416,00
<b>2022</b>	11.480.717,00
<b>2021</b>	17.135.062,00
<b>2020</b>	19.663.885,00
<b>2019</b>	15.963.333,00

<i>Importi in euro</i>		<b>FATTURATO</b>	<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	97.832.638,00		86.793.032,00	11.039.606,00	0,00
<b>2022</b>	92.189.191,00		83.523.213,00	8.665.978,00	0,00
<b>2021</b>	96.486.530,00		85.209.658,00	11.276.872,00	0,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>95.502.786,33</b>			

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

Attualmente quindi la società Set Distribuzione S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

**Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005**

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

**Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005**

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

**Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005**

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

**Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005**

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

**Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.	2006	AMBIENTE S.p.A.	0,50	0,09257	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società consortile a responsabilità limitata ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia di Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio, volto a favorire l'insediamento e la crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settore.

La società si è fatta inoltre promotrice della costituzione del Green Building Council Italia (GBC), associazione volontaria di imprese, enti e strutture, basata sul consenso e sulla valorizzazione dell'integrazione tra competenze tecniche scientifiche e competenze operative, che persegue, attraverso lo sviluppo e l'adattamento alla realtà italiana del sistema L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design, protocollo statunitense di certificazione della sostenibilità degli edifici).

La società, riconosciuta dal Ministero dell'Università e Ricerca, svolge attività in campi di interesse per AmAmbiente S.p.A., in termini di acquisizione di know-how, con particolare riferimento ai temi dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio.

Il Comune di Levico Terme detiene complessivamente il 0,09257% della società quale quota di partecipazione indiretta, tramite la società AmAmbiente S.p.A..

### *Dati riferiti all'esercizio 2023:*

<b>Numero medio dipendenti</b>	29
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3

di cui nominati dall'Ente	0
---------------------------	---

Importi in euro

<b>Costo del personale</b>	1.008.540,00
<b>Compensi amministratori</b>	0,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	16.120,00

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	347.377,00
<b>2022</b>	141.227,00
<b>2021</b>	142.193,00
<b>2020</b>	50.305,00
<b>2019</b>	175.266,00

Importi in euro

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	2.501.395,00	2.393.211,00	108.184,00	85.595,00
<b>2022</b>	2.431.842,00	2.335.259,00	96.583,00	50.873,00
<b>2021</b>	2.014.647,00	1.875.285,00	139.362,00	76.900,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>2.315.961,33</b>		

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per il 2023 a contributi de minimis Trentino Sviluppo (2.244,00), Contributo progetti finanziari UE (84.352,00), altri contributi (21.589,00);
- per il 2022 a contributi de minimis Trentino Sviluppo (26.923,00), contributoi de minimis L. 6/99 (450,00), contributi L. 6/99 (17.500,00), altri contributi (6.000,00);
- per il 2021 a contributi de minimis Trentino Sviluppo (26.923,00), contributoi de minimis L. 6/99 (450,00), contributi L. 6/99 progetto Odatech (10.200,00), contributo fondo perduto perequativo (33.693,00), altri contributi (3.634,00);

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 8 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."

Si ritiene quindi che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

**Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005**

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

**Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005**

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

**Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005**

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

**Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005**

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

**Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## CAR SHARING TRENTO SOC. COOP.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02130300227	CAR SHARING TRENTO Soc. Coop.	2009	TRENTINO MOBILITÀ S.p.A.	12,82	0,142302	Noleggio di veicoli senza conducente (servizio di car sharing)

Partecipazione di controllo		Società in house
	NO	NO

La società, che promuove l'utilizzo condiviso dell'automezzo, con la finalità di decongestionare il traffico nei centri urbani, è stata costituita nel 2009 per iniziativa di Trentino Trasporti S.p.A., Trentino Mobilità S.p.A., Cooperativa Car Sharing BZ e Associazione Trentino Arcobaleno.

Attualmente la società dispone di un'intera flotta di auto collocate nei punti strategici delle città dove è stato attivato il servizio: Trento, Rovereto e Riva del Garda. Nella stagione turistica il servizio è attivo anche nelle valli del Trentino.

Nell'assemblea dei soci di data 5 luglio 2021, con la quale è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020, il Presidente ha illustrato l'evoluzione dell'attività nel corso del 2021 evidenziando che, a seguito delle restrizioni alla mobilità delle persone, i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi di esercizio. Questo ha comportato l'azzeramento del patrimonio netto che risultava negativo e quindi causa di scioglimento della società. In data 29.11.2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile ed il conseguente avvio della fase di liquidazione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 40 della Statuto sociale, nominando il dott. Vergnano Paolo liquidatore della società.

Attualmente è in corso la liquidazione della società; in data 27.10.2023 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione datato 16.10.2023. La cancellazione definitiva è stata disposta in data 07.02.2024.

### Dati riferiti all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	0 *
Numero amministratori	1

<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	0
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

\* al 31.12.2023 n. dipendenti 0

<i>Importi in euro</i>	
<b>Costo del personale</b>	0,00
<b>Compensi amministratori</b>	0,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	0,00

\* compenso del liquidatore determinato in sede di messa in liquidazione della cooperativa

<i>Importi in euro</i>	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	0,00
<b>2022</b>	<b>-14.127,00</b>
<b>2021</b>	<b>-7.379,00</b>
<b>2020</b>	<b>-22.911,00</b>
<b>2019</b>	10.398,00

<i>Importi in euro</i>		<b>FATTURATO</b>	<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	83.676,00		78.867,00	4.809,00	0,00
<b>2021</b>	91.236,00		82.019,00	9.217,00	7.574,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>58.304,00</b>			

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Non si procede all'analisi della legittima detenibilità della partecipazione, in quanto sono attualmente in corso lo scioglimento e la liquidazione della società.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Essendo la società in liquidazione, al 31.12.2023 non sono presenti dipendenti e quindi il numero degli stessi è inferiore a quello degli amministratori (liquidatore).

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a 250.000,00 euro.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in quattro degli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Non sussiste la fattispecie in quanto la società è in liquidazione.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Non sussiste la fattispecie in quanto la società è in liquidazione.

**Esito della valutazione e azioni previste**

La società risulta definitivamente cancellata in data 07.02.2024.



# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	AMAMBIENTE S.p.A.	3,069	0,56819466	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo		Società in house
	NO	NO

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti). La partecipazione è stata acquisita da STET S.p.A. in un'ottica di aggregazione fra soggetti pubblici operanti nei servizi di interesse generale, con ricadute positive in termini di ottimizzazione di alcuni servizi (es: servizi informatici). La partecipazione è stata poi incrementata in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idroelettriche già di ENEL ed EDISON, localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento.

E' stato dato corso alla cessione del ramo di azienda del servizio di distribuzione del gas naturale da parte di STET S.p.A. a Novareti S.p.A., in permuta con azioni della società controllante della stessa.

### Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	1544
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

<b>Costo del personale</b>	16.051.827,00
<b>Compensi amministratori</b>	433.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	94.000,00

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	28.639.602,00
<b>2022</b>	48.337.188,00
<b>2021</b>	45.298.156,00
<b>2020</b>	53.000.677,00
<b>2019</b>	36.485.138,00

Importi in euro

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>	<b>Voce C15) "Proventi da partecipazioni" del conto economico</b>	<b>Voce C16) "Altri proventi finanziari" del conto economico</b>	<b>Voce C17 bis) "Utili e perdite su cambi" del conto economico</b>	<b>Voce D18 a) "Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni" del conto economico</b>
<b>2023</b>	106.236.734	11.066.013	32.643.762	0	44.318.134	18.208.825	0	0
<b>2022</b>	118.222.919	22.214.209	29.054.460	544.000	51.916.972	14.493.278	0	0
<b>2021</b>	104.853.461	16.078.351	31.646.834	1.342.000	51.902.276	3.884.000	0	0
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>109.771.038</b>							

\* dato non disponibile (i contributi in conto esercizio del 2023 sono relativi per la maggior parte alla tariffa incentivante GRIN riconosciuta dal GSE ai produttori di energia rinnovabile (euro 284.000 nel 2022 rispetto ad euro 1.332.000 del 2021); includono inoltre credito d'imposta per le imprese non energivore/gasivore, riconosciuti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'aumento dei prezzi di energia elettrica e gas (euro 67.000). Sono compresi infine di contributi incassati su progetti formativi (euro 168.000); per l'esercizio 2021 il dato non è disponibile).

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

Inoltre la società produce un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da AmAmbiente S.p.A., ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di produzione di energia elettrica, nonché nell'erogazione direttamente o tramite proprie controllate di servizi pubblici locali: acqua, gas, energia elettrica ed illuminazione pubblica, ma in ambiti territoriali diversi.

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. "riforma istituzionale" di cui alla L.P. 16 giugno 2016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Nello specifico, l'ambito territoriale ottimale per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale.

**Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005**

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

**Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005**

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

**Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)**

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

**Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005**

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

**Esito della valutazione e azioni previste**

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.



## ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

### FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

#### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	0,132	0,00071280	servizi a sostegno delle imprese

Partecipazione di controllo		Società in house
NO	NO	NO

La Federazione Trentina della Cooperazione è oggi l'unica organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta, operante sul territorio della provincia di Trento.

Essa riunisce circa 450 società, attive in tutti i settori produttivi, e una base sociale costituita da circa 280.000 persone.

La missione della Federazione è contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.

Essa favorisce la costituzione di nuove società cooperative, ne cura l'adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture e si prodiga per sostenere una oculata attività aziendale, anche attraverso iniziative di fusione e accorpamento capaci di portare le cooperative associate ad una gestione più efficiente.

È parte attiva nel curare e gestire:

- la formazione cooperativa;
- la qualificazione tecnica;
- l'aggiornamento professionale degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e dei soci delle cooperative.

La Federazione opera per assistere le cooperative associate, consentendo un costante potenziamento della loro struttura imprenditoriale. In caso di necessità, attiva servizi di elaborazione dati e sostiene l'assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art. 5 della convenzione con ICN S.p.A., la Federazione possiede i requisiti di cui all'articolo 11 del D.M. n. 164 del 1999, ed è designata da Confcooperative per l'area territoriale della Provincia di Trento per offrire alle imprese aderenti servizi di assistenza e consulenza specialistica nel settore amministrativo, contabile, fiscale e del lavoro. L'attività di assistenza fiscale è svolta dalla Federazione con la partnership di Italia Consulting Network S.p.A. Italia Consulting Network S.p.A. è il Centro di assistenza fiscale costituito da Confcooperative nazionale e dalle sue articolazioni territoriali ed è iscritto al n. 31

dell'Albo dei Centri di Assistenza fiscale per le imprese tenuto presso il Ministero delle Finanze e quindi autorizzato ad esercitare le attività di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997..

**Dati riferiti all'esercizio 2023:**

<b>Numero medio dipendenti</b>	165
<b>Numero amministratori</b>	22
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<i>Importi in euro</i>	
<b>Costo del personale</b>	10.759.000,00
<b>Compensi amministratori</b>	289.972,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	34.840,00

<i>Importi in euro</i>	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	208.225,00
<b>2022</b>	351.325,00
<b>2021</b>	272.254,00
<b>2020</b>	359.672,00
<b>2019</b>	212.269,00

<i>Importi in euro</i>		<b>FATTURATO</b>	<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	18.374.094,00		12.511.732,00	5.862.362,00	4.215.766,00
<b>2022</b>	18.476.575,00		12.119.779,00	6.356.796,00	4.601.212,00
<b>2021</b>	18.352.322,00		12.589.397,00	5.762.925,00	4.098.805,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>18.400.997,00</b>			

\* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per l'esercizio 2023 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.614.000;

- per l'esercizio 2022 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.616.750;

- contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 42.415;
- contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività di ricerca per le spese di ricerca e sviluppo sostenute per la piattaforma “In Cooperazione” per € 265.740, per le spese di ricerca e sviluppo per il progetto Indaco per € 14.912 e per le spese sostenute per il progetto hTrentino per € 8.280;
- contributo Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 118.000;
- contributi della Comunità Europea per € 15.450 per il progetto SISAAP e per € 22.629 per il progetto Youcoop;
- contributi da E.Bi.Cre per € 348.458;
- contributi Solidea per € 88.538;
- contributi da Foncoop per attività formativa per € 19.397;
- contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 16.835;
- contributi per le spese sostenute per l'energia elettrica e il gas per € 18.349;
- contributi per il rimborso spese di revisione di cui alla L.R. 14/02/1964 n. 8 per € 5.460;
- per l'esercizio 2021 a:
  - sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.519.000;
  - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 128.900;
  - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 18.633;
  - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 39.993;
  - contributo Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 116.080;
  - contributi PAT a sostegno dell'emergenza sanitaria Covid-19 per € 49.519;
  - contributi della Fondazione Giovanni Paolo II per € 24.000 per un progetto di educazione cooperativa e per un progetto in Liano di sviluppo cooperativo;
  - contributi da E.Bi.Cre per € 181.550;
  - contributi da Foncoop per attività formativa per € 21.130;
- per l'esercizio 2020 a:
  - sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.616.750;
  - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 85.536;
  - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 18.537;
  - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 74.978 e per l'attività di ricerca per lo sviluppo della piattaforma “In Cooperazione” per € 35.952;
  - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 139.000;
  - contributo Promocoop a sostegno dell'emergenza sanitaria Covid-19 per € 20.000;
  - contributi della Comunità Europea per € 144.425 per il progetto Sentinel;
  - contributi da E.Bi.Cre per € 8.184;
  - contributi per il rimborso spese di revisione di cui alla L.R. 14/02/1964 n. 8 per € 7.280;
- per l'esercizio 2019 a:
  - sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.616.750;
  - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 87.333;
  - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 18.336;
  - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 80.199;
  - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 131.000;
  - contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per € 113.448;
  - contributi della Comunità Europea per € 33.124 per il progetto Fincare;
  - contributi da E.Bi.Cre per € 22.532;
  - contributi da fon. Coop. per attività di formazione per € 35.458;
- per l'esercizio 2018 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l’azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per € 2.948.050;
- contributi della L.R. n. 15/88 per l’attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 135.170;
- contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 19.396;
- contributi PAT L.P. n. 6/99 per l’attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 41.269;
- contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per € 222.685;
- contributi Promocoop per l’attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione per € 177.251;
- contributi del FSE per il progetto Coopilot per € 24.299;
- altri contributi minori per € 3.990.

## Valutazione

### Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

La Legge Regionale 9 luglio 2008 n. 5, che disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative, sui gruppi cooperativi, sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee, con sede legale nel territorio della Regione, prevede all'art. 2 che l'autorità di revisione sia la Provincia o l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della medesima legge.

Dato atto che la Federazione, in qualità di associazione di rappresentanza, assume il ruolo di autorità di revisione per tutte le cooperative aderenti, come previsto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e dal relativo Regolamento Attuativo sopra citati, i vincoli di scopo e di attività si intendono rispettati.

### Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

### Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

### Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

### Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

### Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

### Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

# ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

## BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE B.C.C.

### Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
00107860223	BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE BCC	1898	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	0,4578	0,00024721	azienda di credito

Partecipazione di controllo		Società in house
NO		NO

La ex Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC, già denominata Cassa Rurale di Trento, è la continuazione della Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano - Trento (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Povo e la Cassa Rurale di Vigo Cortesano), della Cassa Rurale di Villazzano e Trento, della Cassa Rurale di Sopramonte, della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Aldeno, la Cassa Rurale di Garniga e la Cassa Rurale di Cadine), originariamente tutte costituite in base alla legge del 9 aprile 1873, b.l.i. n. 70 (bollettino delle leggi dell'impero austro-ungarico) quali consorzi registrati a garanzia illimitata, nonché della Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra quale continuazione della Cassa Rurale di Lavis, della Cassa Rurale di Pressano, della Cassa Rurale di Mezzocorona e della Cassa Rurale di Albiano e Alta Val di Cembra (costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Albiano con la Cassa Rurale di Segonzano e con la Cassa Rurale di Sover) e della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana.

Si dà atto che, a seguito della fusione per incorporazione della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia nella Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina, dal 1 gennaio 2024 la denominazione della società sarà *“Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol – credito cooperativo italiano”*.

### Dati riferiti all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	365
Numero amministratori	13

<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<i>Importi in euro</i>	
<b>Costo del personale</b>	31.849.271,00
<b>Compensi amministratori</b>	648.800,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	234.400,00

<i>Importi in euro</i>	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	45.805.510,00
<b>2022</b>	18.833.027,00
<b>2021</b>	10.341.343,00
<b>2020</b>	6.542.240,00
<b>2019</b>	3.172.278,00

<i>Importi in euro</i>		<b>Interessi attivi e proventi assimilati</b>	<b>Commissioni attive</b>
<b>FATTURATO</b>			
<b>2023</b>	178.358.567,00	142.588.808,00	35.769.759,00
<b>2022</b>	138.944.412,00	104.948.768,00	33.995.644,00
<b>2021</b>	78.434.654,00	49.134.810,00	29.299.844,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>131.912.544,33</b>		

## Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda non rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, quindi le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 non si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Levico Terme si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

## **Esito della valutazione e azioni previste**

Si dà atto che le amministrazioni che condividono il controllo sulla società tramite, con ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, hanno dato indicazione alla stessa di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa Rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021; il Consorzio dei Comuni ha emanato in data 29.05.2020 un avviso pubblico per la dismissione della partecipazione, ma visto che nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, il Consorzio tenterà di dismettere la stessa mediante altre strategie che ne consentano una equa monetizzazione, ivi compresa l'alienazione a trattativa privata, in presenza di un eventuale compratore, l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione alla stessa Cassa di Trento, ove consentito dallo Statuto sociale.

L'Assemblea dei Soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023 ed alla luce dei precedenti tentativi di alienazione della partecipazione infruttuosamente esperiti, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto a ciò prodromico. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verifichino le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., di dismettere la partecipazione nella società Banca del Trentino Alto Adige BCC mediante cessione a titolo oneroso entro il 31.12.2024.



**ESITO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE DAL COMUNE DI LEVICO TERME  
AL 31 DICEMBRE 2023**

**PARTECIPAZIONI DIRETTE**

<b>Progressivo</b>	<b>Codice fiscale società</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Esito razionalizzazione</b>
Dir_1 *	01812230223	AMAMBIENTE S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Dir_2	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP.	Mantenimento della partecipazione
Dir_3 *	01606150223	TRENTINO MOBILITA' S.p.a.	Mantenimento della partecipazione
Dir_4 *	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	Mantenimento della partecipazione
Dir_5 *	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Dir_6 *	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Dir_7 *	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	Mantenimento della partecipazione

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Denominazione società/organi smo tramite	Esito razionalizzazione
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	AMBIENTE S.p.A. CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	Mantenimento della partecipazione
Ind_2	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	AMBIENTE S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Ind_3	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	AMBIENTE S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Ind_4	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	AMBIENTE S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Ind_5	02130300227	CAR SHARING TRENTO SOC. COOP. – IN LIQUIDAZIONE	TRENTINO MOBILITÀ S.p.A.	Società in liquidazione – cessata a far data dal 07.02.2024
Ind_6	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.	AMBIENTE S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Ind_7	00110640224	FEDERAZIONE TRENTE DELLA COOPERAZIONE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	Mantenimento della partecipazione
Ind_8	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	AMBIENTE S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
Ind_9	00107860223	BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	Dismissione dalla partecipazione

**SITUAZIONE GESTIONALE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA**

**Relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022**

**Riconizzazione periodica al 31.12.2023**



## Indice

<b>1 - Premessa.....</b>	<b>95</b>
1.1 - Definizioni – ambito di applicazione del D.Lgs. 201/2022.....	95
1.2 - L'istituzione del servizio .....	96
1.3 - L'organizzazione del servizio – la scelta della modalità di gestione.....	96
1.4 - Il contratto di servizio .....	97
1.5 - Gli schemi-tipo – i nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. 201/2022.....	98
<b>2 - La verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi esternalizzati – ricognizione dei servizi interessati .....</b>	<b>100</b>
<b>3) SEZIONE A - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati con modalità diverse dall'in house providing.....</b>	<b>103</b>
3.1 Servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetrioli e Panarotta, mediante "autobus" – Stagione ESTIVA.....	103
Natura e descrizione del servizio.....	103
Regolazione del servizio .....	104
Tempi di percorrenza e Periodo di svolgimento del servizio.....	106
Tariffe del servizio.....	106
Caratteristiche del servizio .....	106
Prestazioni accessorie del servizio.....	106
Corrispettivo.....	107
Sistema di monitoraggio e controllo .....	108
Informazioni sul soggetto affidatario .....	109
3.2 Servizio di trasporto urbano turistico mediante l'utilizzo di un "Trenino" su ruote. ....	111
Natura e descrizione del servizio.....	111
Regolazione del servizio .....	111
Corrispettivo.....	114
Sistema di monitoraggio e controllo .....	114
Informazioni sul soggetto affidatario .....	114
3.3 Servizio pubblico di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa.....	115
Natura e descrizione del servizio.....	115
Regolazione del servizio .....	118
Tariffe del servizio.....	119
Caratteristiche del servizio .....	121
Corrispettivo.....	121
Sistema di monitoraggio e controllo .....	122
Informazioni sul soggetto affidatario .....	127
Andamento economico.....	127
<b>4) SEZIONE B - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati/con modalità dell'in house providing .....</b>	<b>128</b>
4.1 Servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento. ....	128
Natura e descrizione del servizio.....	128
Regolazione del servizio .....	128
Sistema di monitoraggio e controllo .....	130
Informazioni sul soggetto affidatario .....	130
Andamento economico .....	131
4.2 Servizio gestione ciclo rifiuti urbani.....	134
Natura e descrizione del servizio.....	134
Regolazione del servizio .....	134
Sistema di monitoraggio e controllo .....	138
Informazioni sul soggetto affidatario .....	141
Andamento economico .....	143
Tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti .....	143
4.3 Servizio Idrico Integrato .....	149
Natura e descrizione del servizio.....	149
Regolazione del servizio .....	149
Informazioni sul soggetto affidatario .....	150
Pubblicazione ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 201/2022.....	152



## 1 - Premessa

Il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 ha recentemente riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina generale introdotta dal Decreto interviene in modo organico e puntuale in materia di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica prestati a livello locale, a rete e non, perseguito adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di trasparenza dei processi valutativi e degli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza rispetto al mercato quanto i principi di efficienza ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini e quello di sussidiarietà, anche orizzontale, con la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese.

L'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve “garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di “*qualità, sicurezza e accessibilità*” nonché “*la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*” (art. 1).

### 1.1 - Definizioni – ambito di applicazione del D.Lgs. 201/2022

Nell'ambito dei servizi, secondo la giurisprudenza consolidata, si distinguono i *servizi finali* rispetto a quelli *strumentali*:

- a) *servizi finali* sono quelli che mirano a soddisfare direttamente i bisogni e le esigenze sociali manifestate da una data collettività;
- b) *servizi strumentali* sono quelli che non realizzano in via immediata un bisogno della collettività ma sono erogati a supporto di funzioni amministrative che restano totalmente in capo all'ente pubblico titolare e quindi sono funzionali, solo in via mediata, alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale (cfr. Cons.Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766). Esempi di servizi strumentali sono: manutenzione di edifici pubblici, sfalcio e manutenzione del verde, pulizia di edifici, gestione della pubblica illuminazione, riscossione di entrate.

La nozione c.d. oggettiva di servizio pubblico attualmente prevalente identifica la natura pubblica del servizio non tanto in base alla natura pubblica dell'ente che lo organizza quanto piuttosto in base al fine di interesse pubblico perseguito (il soddisfacimento diretto di bisogni della collettività) e alla disciplina pubblicistica a cui l'attività è sottoposta, consistente nell'apposizione dei c.d. obblighi di interesse pubblico.

Tali obblighi sono previsti dalla legge oppure dalla regolamentazione dell'ente titolare del servizio al fine di assicurare l'adempimento della “*specifica missione*” di interesse pubblico, per assicurare l'accesso di tutti i cittadini a parità di condizioni al servizio ed un livello adeguato di continuità, qualità e sicurezza dello stesso.

Molteplici sono i motivi che giustificano l'apposizione di tali obblighi: tra essi rientrano l'esistenza di riserve legali, l'assenza di piena concorrenza nel mercato, la sussistenza di un regime concorrenziale in cui nessun soggetto riesce a fornire il servizio a condizioni economiche eque. In presenza di tali deficit amministrativi o economici, il soggetto pubblico impone tali obblighi di servizio pubblico a garanzia dell'accesso fisico ed economico di tutti i cittadini al servizio d'interesse generale.

L'apposizione di obblighi di servizio pubblico determina la necessità che il soggetto pubblico compensi parte dei costi sostenuti dall'impresa pubblica o privata per l'erogazione della prestazione, la quale, in assenza di obbligo ex lege, non sarebbe resa. La sussistenza di un interesse pubblico, sotteso all'erogazione del servizio, rende tale compensazione pubblica legittima anche rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea, in quanto non costituisce un aiuto di Stato.

Il D.Lgs. 201/2022 ha ad oggetto non tutti i servizi pubblici prestati a livello locale – in quanto di competenza di enti locali e di enti di governo degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 3 bis, D.L. 138/2011 - ma solo i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Questi sono definiti all'art. 2 come “i

*servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".* Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività" per il soggetto che la eroga, anche solo in via potenziale (*Cons. Stato, sez. V, 27.8.2009, n. 5097*).

Non rientrano quindi nell'ambito di applicazione del Decreto i *servizi pubblici locali privi di rilevanza economica* cioè quelli gestiti senza scopo di lucro, ovvero senza significativi margini di redditività e quindi con costi essenzialmente a carico dell'ente locale, come ad esempio il servizio di assistenza sociale o quello della biblioteca comunale.

Il D.Lgs. 201/2022 distingue nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica i *servizi a rete* - definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*" - rispetto agli altri servizi residualmente individuati come "*non a rete*". Esempi di servizi a rete sono: il *servizio idrico integrato*, il *servizio di gestione dei rifiuti urbani*, il *servizio di trasporto pubblico locale* e i *servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale* (questi ultimi però espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto all'art. 35 del medesimo).

## 1.2 - L'istituzione del servizio

I servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 10 del Decreto possono essere "*attribuiti dalla legge*" agli enti locali (oppure agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali) ma anche istituiti dall'Ente locale con deliberazione dell'organo consiliare nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, tra cui quella di "*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*" (art. 42 lett. e). L'art. 10 al comma 4 prescrive per l'istituzione di un servizio una previa istruttoria da cui risulti, in base a un effettivo confronto fra le diverse soluzioni possibili, che "la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli o associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "*privativa*" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere organizzati esclusivamente dal soggetto che ne ha la competenza; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nel rispetto della normativa settoriale nazionale e regionale.

Si possono citare ad esempio i servizi *cimiteriali* ed il servizio di *gestione dei rifiuti urbani*.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve essere dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

## 1.3 - L'organizzazione del servizio – la scelta della modalità di gestione

L'articolo 14 del Decreto individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere per l'organizzazione dello stesso, qualora ritenga che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Le modalità di gestione previste sono:

- a) *affidamento a terzi*, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (ora D.Lgs. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) *affidamento a società mista pubblico-privata*, come disciplinata dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il socio privato della quale deve essere individuato secondo la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 17 del medesimo Decreto;
- c) *affidamento a società in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 175/ 2016;
- d) *gestione in economia* cioè con assunzione diretta del servizio da parte dell'apparato amministrativo e del personale dell'ente locale o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale (art. 114, D.Lgs. 267/2000), per isolati servizi non a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici, tenuto conto in particolare.

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di affidamento di servizio pubblico in house, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede una “*qualificata*” motivazione della scelta, la quale deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

#### 1.4 - Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre agli ordinari aspetti inerenti la durata, le condizioni economiche, le ipotesi di risoluzione e le penali, include anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovraccompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;

- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto il gestore del servizio redige e aggiorna la Carta dei servizi, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

### **1.5 - Gli schemi-tipo – i nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. 201/2022**

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di *best practices*, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal D.Lgs. 201/2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

- Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3):

[https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Art.+14+comma+3\\_SPL+relazione+sulla+scelta+modalit%C3%A0+di+gestione.docx/7c1b3859-78e8-3b83-4df3-2282e91991e3?t=1689705248527](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Art.+14+comma+3_SPL+relazione+sulla+scelta+modalit%C3%A0+di+gestione.docx/7c1b3859-78e8-3b83-4df3-2282e91991e3?t=1689705248527).

- Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici:

[https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Art.+17+comma+2\\_SPL+motivazione+qualificata\\_modulo.docx/7d106c76-5338-0950-5bdc-d064711ff1e7?t=1689705260618](https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Art.+17+comma+2_SPL+motivazione+qualificata_modulo.docx/7d106c76-5338-0950-5bdc-d064711ff1e7?t=1689705260618).

Il Decreto prevede le seguenti attività, da espletarsi da parte degli enti locali e degli enti di governo degli ambiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la **redazione della deliberazione di eventuale istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni; nel caso di affidamento in house (di cui all'art. 17, comma 2), se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, è richiesta una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- c) la **relazione inerente la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali come prevista dall'art. 30 del Decreto** ai sensi del quale *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”* del Decreto

medesimo ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione, ai sensi della vigente normativa statale, è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Tuttavia nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005 e dall'articolo 24, comma 4 della L.P. 27/2010, a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017. L'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 01.02.2005, n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, dispone che *gli Enti locali della Provincia di Trento provvedano con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie*, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate. *La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale*, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale. Si ritiene invece necessario procedere alla relazione annuale in ordine allo stato di avanzamento dell'eventuale programma di razionalizzazione adottato.

- d) **gli obblighi di trasparenza**, previsti dall'art. 31 del Decreto al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni sulle verifiche periodiche annuali dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio in Amministrazione Trasparente in un'apposita sottosezione e devono essere trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL”*, dando evidenza della data di pubblicazione.

## 2 - La verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi esternalizzati – ricognizione dei servizi interessati

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata *entro dodici mesi* dalla data di entrata in vigore del Decreto. Come sopra esposto, l'art. 30 del Decreto prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con cui si riscontrano, per ogni servizio "affidato", l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;**
- B. della qualità del servizio;**
- C. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.**

Al fine di definire il perimetro della verifica è necessaria una preventiva ricognizione dei servizi pubblici locali, con la verifica della loro rilevanza economica e delle modalità di gestione.

Infatti, sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali (*con esclusione di servizi strumentali*) che presentano rilevanza economica e che sono esternalizzati cioè affidati a operatori economici con contratto pubblico di servizio (*appalto o concessione*). Non rientrano nella verifica i servizi privi di rilevanza economica, anche se affidati a terzi, e neppure i servizi a rilevanza economica che siano gestiti direttamente dall'Ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 201/2022 (*servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale*) la verifica periodica dell'andamento del servizio ai sensi dell'art. 30 del Decreto è rimessa agli enti competenti di governo dell'ambito territoriale, se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune, distinguendo in base:

- a) alla *modalità di gestione* ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale;
- b) alle *caratteristiche economiche e strutturali del servizio* (a rilevanza economica, a rete):

N.	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto a relazione	Servizio a rilevanza economica	Servizio a rete	Soggetto a verifica periodica
1	Servizio di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetrione e Panarotta, mediante "autobus" – stagione estiva	Affidamento in concessione a terzi	Si (v. par. 3.1)	Si	No	Si
2	Servizio pubblico di trasporto turistico mediante "trenino gommato"	Affidamento in concessione a terzi	Si (v. par. 3.2)	Si	No	Si
3	Impianti sportivi (piscina)	Affidamento in concessione a terzi	Si (v. par. 3.3)	Si	No	Si
4	Servizio gestione ciclo rifiuti urbani	Affidamento a società inhouse	Si (v. par. 4.1)	Si	No	Si
5	Servizio gestione parcheggi a pagamento	Affidamento a società inhouse	Si	Si	No	Si

			(v. par. 4.2)			
<b>6</b>	Servizio idrico integrato	Affidamento a società inhouse	No (v. par. 4.3)			
<b>7</b>	<i>Gestione cimitero</i>	<i>Diretta/in economia</i>	<i>No</i>			
<b>8</b>	<i>Asilo Nido</i>	<i>Diretta/in economia</i>	<i>No</i>			
<b>9</b>	<i>Impianti sportivi (campo da calcio)</i>	<i>Affidamento in concessione a terzi</i>	<i>No</i>			
<b>10</b>	<i>Impianti sportivi (campi da tennis)</i>	<i>Affidamento in concessione a terzi</i>	<i>No</i>			
<b>11</b>	<i>Servizio riscossione nuovo canone unico patrimoniale</i>	<i>Affidamento in concessione a terzi</i>	<i>No – Servizio strumentale</i>			
<b>12</b>	<i>Servizio riscossione coattiva tributi</i>	<i>Affidamento in concessione a terzi</i>	<i>No – Servizio strumentale</i>			
<b>13</b>	<i>Servizio Tesoreria</i>	<i>Affidamento in concessione a terzi</i>	<i>No – Servizio strumentale</i>			

In conclusione, la presente relazione è finalizzata ad operare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022. La stessa norma stabilisce inoltre che *“tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico”*.

Ai sensi dell'articolo 2 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 201/2022 sono *“servizi di interesse economico generale di livello locale”* o *“servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*.

Per quanto attiene ai Servizi non a rete, l'Allegato 2 al decreto 31.08.2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy indica i seguenti servizi:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'articolo 36 del D.Lgs. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come SPL);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

L'individuazione del perimetro dei servizi inclusi nella ricognizione avviene alla data del 31.12.2023, utilizzando gli ultimi dati ufficiali disponibili.

Sulla scorta di queste indicazioni viene quindi redatta una relazione suddivisa in *due sezioni*:

- **Sezione A:** situazione gestionale dei Servizi Pubblici di Rilevanza Economica affidati dall'ente con modalità diverse dall'in house providing;

- **Sezione B:** situazione gestionale dei Servizi Pubblici di Rilevanza Economica affidati dall'ente con modalità in house providing;

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del D.Lgs. 201/2022 la sezione B della relazione costituisce appendice della revisione ordinaria delle partecipazioni adottata annualmente ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – T.U.S.P.).

### 3) SEZIONE A - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati con modalità diverse dall'in house providing

#### 3.1 Servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetriolo e Panarotta, mediante “autobus” – Stagione ESTIVA.

##### **Natura e descrizione del servizio**

Il territorio di Levico Terme nel corso degli anni, è divenuto una rinomata località turistica e un importante centro di interessi grazie alle sue caratteristiche morfologiche e storico-culturali. Da citare in tal senso le peculiarità paesaggistico-ambientali del territorio, la coesistenza della montagna e del lago, oltre che degli stabilimenti termali, ed anche le caratteristiche storico-culturali quali la presenza di fortificazioni austro-ungariche che circondano il territorio, della Torre Belvedere ed altre ancora.

Per tali caratteristiche il territorio di Levico Terme è divenuto un importante polo turistico capace di attrarre un considerevole numero di presenze, evidenziando una significativa dilatazione fra il numero di residenti (poco sopra gli 8.200 abitanti) ed il numero di turisti che accoglie nel periodo estivo, anche in ragione dell'esistenza di numerose abitazioni utilizzate come residenza turistica/estiva.

Già la crisi pandemica a partire dai primi mesi del 2020 ha generato straordinari effetti recessivi sul sistema sociale ed economico, sia a livello nazionale che internazionale, interessando negativamente in primis il settore attrattivo/turistico. Le autorità monetarie e fiscali in tutti i Paesi e le istituzioni europee hanno adottato misure eccezionali di sostegno all'economia, tenendo conto anche della grande incertezza sulle capacità di ripresa nel breve e medio periodo del sistema. In questo contesto l'Amministrazione comunale ha inteso intervenire supportando il rilancio del territorio e nello specifico caso, del turismo, quale volano per l'intero comparto economico locale.

Gli interventi in programma sono posti a sostegno delle attività locali per il rilancio socio economico di Levico Terme, nel caso di specie supportando il richiamo turistico mediante l'istituzione di un servizio di trasporto urbano-extraurbano turistico estivo, da giugno a settembre mediante l'utilizzo di un “autobus” che dall'abitato di Levico Terme raggiunga la località montana di Vетriolo-Panarotta e che tale servizio si ritiene risulti funzionale al rilancio della nota località montana di Vетriolo, tenuto conto di:

- salvaguardia della natura;
- ecosostenibilità;
- visite ai locali stabilimenti termali;
- attenzione al mondo della bicicletta, del volo, del trekking;
- valorizzazione culturale, mediante visite alle locali fortificazioni austroungariche ed altri siti di interesse storico-culturale.

Si deve infatti ricordare che a Vетriolo infatti si trova lo stabilimento termale più alto d'Europa aperto durante la stagione estiva e che la località inoltre è la sede dell'impianto sportivo di partenza per il volo libero, molto frequentato ed apprezzato soprattutto dagli ospiti stranieri; Vетriolo e Panarotta sono anche luoghi di partenza per i trekking nella catena montuosa del Lagorai e sui numerosi tracciati lungo le strade forestali e sentieri per le escursioni in mountain bike e in e-bike.

Nel periodo estivo il Comune di Levico Terme, analogamente a quanto avviene in altri comuni turistici, vuole sostenere la frequentazione delle attività outdoor che sempre più sono richieste dagli ospiti che scelgono Levico per trascorrere un periodo di vacanza attiva anche attraverso la proposta di servizi che possano agevolare l'avvicinamento alla montagna quale palestra naturale degli sport e delle attività che non impattano negativamente sull'ambiente, incentivando l'utilizzo del mezzo pubblico e scoraggiando l'utilizzo dell'auto privata anche per salvaguardare il delicato equilibrio della montagna in quota.

Tale proposta potrà permettere una maggiore fruizione del mezzo pubblico in particolare da parte dei numerosi ospiti della città termale che volessero approfittare dell'opportunità di vivere e conoscere la

montagna sopra Levico attraverso le molte opportunità che essa offre, nonché un sensibile risparmio in termini di inquinamento ambientale incentivando l'utilizzo del messo pubblico;

Ricordato che il servizio è stato programmato nel periodo estivo (dalla fine del mese di maggio alla fine del mese di settembre) e che sono state previste per la salita con partenza presso il bici grill ove è presente un ampio parcheggio oltre nelle vicinanze il campo di atterraggio per il volo libero; sono previste le fermate presso la zona dei campeggi in Loc. Brenta, presso lo stabilimento termale di Levico in Via Roma e quindi salendo a Vетriolo all'incrocio in loc. Compet, presso lo stabilimento termale di Vетriolo, presso la pista di partenza del volo libero in loc. Maso al Vетriolo Vecchio, ancora in loc. Compet, presso il parcheggio a fine strada in loc. Panarotta ove finisce la corsa. Il ritorno in discesa a Levico, avviene a ritroso con le stesse fermate della salita.

Il Consiglio Comunale di Levico Terme con propria deliberazione n. **26** dd. **27.05.2021**, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito il servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vетriolo e Panarotta, mediante "autobus". I relativi percorsi, le fermate e gli orari del servizio nel periodo estivo sono individuati nel proseguito della presente sezione.

### **Regolazione del servizio**

Il servizio di trasporto pubblico è disciplinato a livello nazionale dal c.d. Decreto Burlando - D.Lgs. 422/1997, il cui art. 1, comma 2, stabilisce che *"Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'art. 3, essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o prestabilito, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensioni regionale o infraregionale"*.

In tale contesto normativo si inserisce la L.P. 09.07.1993, n. 16 *"Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento"* ed in particolare dall'art. 22, il quale attribuisce al Comune, unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 del 04.08.2000, la facoltà di istituire il servizio pubblico di trasporto turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari.

Rilevato che con circolare del 24.5.2005 n. 6041 il Servizio Autonomie Locali della PAT ha fornito alcune indicazioni a fini di una corretta impostazione amministrativa del servizio, precisando in particolare che: il servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico deve essere istituito con deliberazione di consiglio comunale, il consiglio comunale deve approvare lo schema di contratto di servizio/accordo di programma che individua le caratteristiche delle attività da svolgere, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio (ad es. orari, tratte, tipologia dei mezzi, etc.), gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, oltre alla disciplina dei rapporti finanziari tra Comune ed il soggetto gestore.

Il percorso e le fermate sono sottoposte ad accertamento dell'idoneità da parte dell'Unità di Missione Strategica Mobilità – Ufficio Linee Trasporto Pubblico - della P.A.T., il quale ha inoltrato il prescritto parere, pervenuto al protocollo comunale in data 21.05.2021 sub. prot. n. 10325. Il tracciato, così come la partenza e le fermate sono state poi parzialmente modificate e la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Mobilità Pubblica – con propria nota prot. 2023/0305069 dd. 20.04.2023, acquisita al prot. comunale al n. 8219 dd. 21.04.2023, ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e dell'art. 31 della L.P. 9 luglio 1993 n. 16, relativamente all'idoneità del percorso e all'ubicazione delle fermate del servizio urbano turistico "Levico Terme – Vетriolo – Panarotta", da effettuarsi con l'impiego di autobus fino a 29 posti.

Per il periodo di interesse (dal mese di maggio al mese di settembre 2022) al fine di garantire la sostenibilità economica al progetto, il Comune di Levico Terme ha pertanto disposto di *intervenire direttamente a finanziamento del servizio*, determinando anche, nel rispetto dell'art. 24 della citata L.P. 09.07.1993, n. 16, le *tariffe di trasporto*.

Il Servizio di trasporto viene realizzato sui seguenti percorsi, come definito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. **26** dd. **27.05.2021**:

PERCORSO	FERMATE
Bicigrill	Bicigrill (partenza corsa)
ciclabile	
Cavalcavia del Maines	
SS. 47	
Svincolo Loc. Pleina	
Via Claudia Augusta	Al Brenta
Viale Lido	
Viale V. Emanuele	
Via Roma	Terme di Levico
Strada Provinciale per Vetriolo	Loc. Compet
Terme di Vetriolo	Terme di Vetriolo
Loc. Maso al Vetriolo Vecchio	Loc. Maso al Vetriolo Vecchio (volo)
Loc. Compet	Loc. Compet
Loc. Panarotta	Loc. Panarotta (fine corsa)

Come definito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. **26** dd. **27.05.2021** e successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. **95** dd. **27.04.2023**, esecutiva ai sensi di legge, gli orari delle corse sono i seguenti:

MATTINO	
1 CORSA	ORE 8.00
2 CORSA *	ORE 9.45
3 CORSA	ORE 11.30
POMERIGGIO	
1 CORSA	ORE 14.00
2 CORSA **	ORE 15.45
3 CORSA	ORE 17.30

\* nel periodo di maggior afflusso turistico, *indicativamente* dal 22.07.2023 al 27.08.2023;

\*\* nel periodo di maggior afflusso turistico, *indicativamente* dal 10.08.2023 al 20.08.2023

## Tempi di percorrenza e Periodo di svolgimento del servizio

Il percorso si sviluppa lungo i **34 km** di ciascuna tratta.

Il progetto prevede un servizio di mobilità di linea turistico-integrativo, comprendente autobus aventi un numero minimo di n. **8** posti fino ad un massimo di n. **40** posti con carrello bici, nel seguente periodo:

- dal giorno **01.06.2023** (presunto);
- al giorno **30.09.2023**.

I periodi interessati dal servizio sono:

- fine settimana (giornate di sabato e domenica): mese di **giugno e settembre**;
- tutti i giorni: mesi di **luglio ed agosto**;
- n. di fermate: **9**.

## Tariffe del servizio

Il costo del biglietto per passeggero, come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n **132** dd. **15.06.2021**, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificati con deliberazione della Giunta Comunale n. **95** dd. **24.05.2022**, esecutiva ai sensi di legge, viene di seguito sinteticamente riportato:

- singolo: **Euro 4,00.- (andata) ed € 3,00.- (ritorno)**
- con vela: **Euro 4,00.- (andata) ed € 8,00.- (ritorno);**
- con bici: **Euro 6,00.- (andata) ed € 10,00.- (ritorno)**

Le agevolazioni previste sono le seguenti:

- passeggero fino a 10 anni: riduzione di **Euro 2,00.-**;
- passeggero residente a Levico Terme: riduzione di **Euro 2,00.-**.

Gli incassi derivanti dalla tariffe di cui al presente paragrafo rimangono di competenza del concessionario/gestore del servizio a fronte delle prestazioni rese.

## Caratteristiche del servizio

L'intenzione è quello di integrare il servizio già presente sul territorio fornito da Trentino Trasporti S.p.A. mediante trasporto a mezzo autobus collegando il fondovalle alla località di Vetricolo.

Altri dati inerenti il servizio di cui al presente documento, tenuto conto del periodo previsto dal precedente paragrafo n. 3) sono i seguenti:

- n. di corse: **640**;
- km di percorrenza per ciascuna corsa: **34**;
- km totali di percorrenza: **21.760**.

## Prestazioni accessorie del servizio

A supporto/integrazione delle prestazioni di trasporto pubblico sopra elencate, il concessionario/gestore si impegna altresì, a proprie spese e senza avanzare richiesta alcuna al Comune di Levico Terme, a realizzare quanto segue:

- promozione del servizio, mediante ausilio di portale web/app;

- utilizzo di un portale per la mappatura/tracciamento delle fermate, a mezzo del quale poter procedere anche alla prenotazione delle fermate;
- bigliettazione/vendita online;
- prenotazione dei biglietti.

## Corrispettivo

La determinazione del corrispettivo da porre a base del confronto concorrenziale deriva dall'analisi del documento "Osservatorio sulle politiche industriali e la regolamentazione - Focus on regulation and industrial polizie - un modello per la determinazione del costo standard nei servizi di trasporto pubblico locale su autobus in italia". Dallo studio emerge che il costo minimo del trasporto pubblico locale su autobus è di € 2,031/km, il costo medio è pari ad € 3,530/km ed il costo massimo risulta essere pari ad € 7,811/km.

La quantificazione, sulla base dei parametri del servizio in oggetto, tenuto presente il costo medio di cui al capoverso precedente, diviene pertanto la seguente:

### COSTO DEL SERVIZIO

km percorso (solo A)	34
numero corse/giorno (solo A)	4
periodo dal	01/06/2023
periodo al	30/09/2023
tot. giorni servizio	<b>80</b>
tot. corse (A+R)	640
Km totali al giorno (A+R)	272
Km totali nel periodo	21.760
Euro/Km	€ 3,530
<b>Spesa per servizio (medio)</b>	<b>€ 78.812,80</b>

*L'entrata media* derivante dal servizio, interamente in favore dell'operatore economico è stata determinata come segue:

### ANDATA

Posti max	<b>40</b>			
Biglietto singolo	€ 4,00	3	€ 12,00	
Biglietto + vela	€ 8,00	3	€ 24,00	
Biglietto + bike	€ 10,00	4	€ 40,00	
Sconto	-€ 2,00	6	-€ 12,00	
		<b>10</b>	<b>€ 64,00</b>	Tot./corsa
		<b>Tot.biglietti</b>	<b>3200</b>	
			<b>€ 40.960,00</b>	Tot. incasso/stagione

### RITORNO

Posti max	<b>40</b>			
Biglietto singolo	€ 3,00	3	€ 9,00	

Biglietto + vela	€ 7,00	1 €	7,00	
Biglietto + bike	€ 9,00	0 €	-	
Sconto	-€ 2,00	3 -€	6,00	
		<b>4 €</b>	10,00	Tot./corsa
		<b>Tot.biglietti</b>	<b>1280</b>	
			<b>€ 8.400,00</b>	Tot. incasso/stagione
	<b>Importo</b>	<b>Biglietti</b>		
<b>TOT. AND-</b>	€ 40.900,00	3200		
<b>TOT. RIT.</b>	€ 6.400,00	1280		
	<b>€ 47.630,00</b>	<b>4480</b>		
<b>DIFF. ENTRATE-SPESE</b>	<b>€ 29.452,80</b>			

Per cui l'importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di legge per il servizio di interesse (10%) ammonta ad **€ 26.775,27.**, importo sul quale deve essere calcolato il ribasso percentuale.

L'andamento delle entrate risulta congruo rispetto a quanto rendicontato nel corso della precedente stagione estiva. Infatti si suppone un incremento della bigliettazione ipotizzando – trattandosi di un servizio già avviato e per il quale è prevista una promozione superiore rispetto a quella di “*avvio sperimentale*” dell'anno precedente.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali n. **47** (R.G. n. **250**) dd. **3.05.2023** è stato affidato l'incarico inerente il servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetricolo e Panarotta, mediante “autobus” all'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai S.c.a r.l. con sede in Via G. Avancini a Levico Terme (TN) – C.F. 02043090220, a seguito di RdO sulla Piattaforma MEPAT n. 117277/2023, come si evince da Verbale di gara dd. 26.05.2023 (CIG ZC73B30B26) dando atto che l'importo contrattuale viene a determinarsi in € 25.436,51.-, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, ovvero per complessivi € 27.980,16.- I.V.A. al 10% indusa.

#### Sistema di monitoraggio e controllo

Al termine della stagione viene redatta una relazione da parte del soggetto affidatario, nello specifico acquisita al protocollo comunale in data 15.11.2022 sub. prot. n. 22720.

Dalla relazione emerge quanto segue:

Sono stati venduti un totale di 975 biglietti venduti da APT per un importo pari a € 4.874,00.-

Come da Bando il servizio è stato attivo nei week end del mese di giugno e settembre e tutti i giorni a luglio e agosto.

Di questi, il 69,8% hanno fatto utilizzo del bus a scopo di trekking, mentre gli altri hanno utilizzato il mezzo per trasportare la propria bicicletta (4,6%) o la vela da parapendio (25,6%). Nei mesi di attivazione, il servizio è stato maggiormente utilizzato nel periodo di agosto e prevalentemente da persone non residenti all'interno del comune.

I numeri sono leggermente superiori rispetto all'anno precedente, ma il servizio necessita di un supporto pubblico in quanto da solo non è grado di finanziarsi. Gli incassi dei biglietti venduti copre un quarto del costo del solo servizio noleggio del mezzo. A questi devono poi aggiungersi i costi collegati alla promozione, quelli per la gestione della piattaforma oltre al tempio dedicato per la gestione del progetto da parte di personale interno apt.

Il servizio, qualora riproposto, necessita di una revisione rispetto al periodo e alla frequenza, anticipando altresì la promozione e comunicazione: necessario avere entro il mese di marzo la programmazione del servizio così da poter diffondere con largo anticipo presso le strutture ricettive e i residenti.

### **Informazioni sul soggetto affidatario**

L’Azienda per il Turismo Soc. Coop. (prima s.c.a.r.l.), inizialmente denominata Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., è stata costituita nel 2007. Il Comune di Levico Terme con deliberazione. Il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2007 ne ha approvato la costituzione.

La Società si connota per la presenza di una compagine societaria pubblica e privata; la partecipazione da parte del Comune di Levico Terme, come di altri Enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 *“Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”*. In particolare all’art. 9 della L.P. 8/2002 è previsto che i Comuni che ricadono all’interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all’interno dell’ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è “l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002).

Azienda per il Turismo Soc. Coop. svolge attività di promozione turistica nell’ambito territoriale di riferimento ed il Comune di Levico Terme dispone di una quota di partecipazione diretta nella società pari all’**1,89%**.



### **3.2 Servizio di trasporto urbano turistico mediante l'utilizzo di un "Trenino" su ruote.**

#### **Natura e descrizione del servizio**

Il Comune di Levico Terme è caratterizzato da consistenti flussi turistici nel periodo estivo in concomitanza con l'apertura degli stabilimenti termali e durante il periodo invernale in concomitanza della stagione sciistica e dei mercatini di Natale o di analoghe iniziative a valenza turistica. Il servizio di cui trattasi attiene il trasporto turistico nei periodi di maggiore affluenza turistica nell'abitato di Levico Terme mediante "trenino gommato".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. **19** dd. **21.04.2004** è stata disposta l'istituzione del servizio pubblico di trasporto turistico a Levico Terme mediante "Trenino" su ruote, prevedendone percorso, orari, fermate e tariffe, stabilendo contestualmente l'affidamento del servizio mediante procedura concorrenziale ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. c) della L.R. 1/1993 e ss.mm. ed ii. (art. 68, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.) ed autorizzando il Responsabile del Servizio ad adottare gli atti necessari per l'esecuzione della predetta deliberazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **91** dd. **18.05.2011**, esecutiva, sopno stati determinati il *percorso, le fermate, gli orari e le tariffe del servizio pubblico di trasporto turistico mediante "trenino gommato" a Levico Terme*; con medesima deliberazione veniva disposto di affidare il servizio mediante procedura concorrenziale ai sensi dell'art. 44 comma 6 lett. c) della L.R. 1/1993 e ss.mm. ed ii. (art. 68, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.), fermo restando che il contratto di servizio dovrà prevedere tra l'altro che le tariffe siano riscosse ed introitate dal gestore del servizio e che nessun corrispettivo è dovuto da parte del Comune al gestore.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. deliberazione n. **70** dd. **06.04.2020** sono state rideterminate le tariffe del servizio, dando atto che non comportano entrate in favore delle casse del Comune, ma rilevano ai fini della remuneratività del servizio reso dai terzi, nonché apportate lievi modifiche al percorso del servizio di cui all'oggetto.

Con avviso di protocollo n. 7212 dd. 12.04.2021 veniva indetta la procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. c) della L.R. 1/1993 e ss.mm. ed ii. ed è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 28.04.2021 alle ore 12:00.

Entro il termine prescritto è pervenuto n. 1 (uno) plico chiuso riportanti sull'esterno la dicitura: "Richiesta di concessione del servizio di trasporto turistico con trenino su ruote a Levico Terme per il periodo 2021 – gennaio 2026" come richiesto dall'avviso prot. n. 7212 dd. 12.04.2021 da parte di "Il Puffetto S.a.s. di Sartore Luca e C. – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) – nota prot. n. 7798 dd. 19.04.2021 – P.IVA 03733770287.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali n. 37 (R.G. n. 196) dd. 06.05.2021 è stato affidato il servizio alla società **Il Puffetto S.a.s. di Sartore Luca e C.** – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) – nota prot. n. 7798 dd. 19.04.2021 – P.IVA 03733770287 fino al 06.01.2026.

#### **Regolazione del servizio**

Il servizio di cui alla presente sezione è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993, n. 16 e ss.mm. ed ii. ad oggetto "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento", nonché dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. ad oggetto "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. ed ii.. Deve altresì richiamarsi in questa sede il Decreto del Ministero dei Trasporti 15.03.2007, n. 55 "Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici", oltre che le deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 10044 dd. 15.09.1995 e n. 1994 dd. 04.08.2000.

Prospetto del percorso, fermate, orari e tariffe relativamente al **periodo estivo**:

N	PERCORSO	FERMATE
1	Via Segantini (stazionamento e partenza)	Hotel Sport - Hotel Florida
2	Viale Belvedere	Hotel Ariston
3	Viale Vittorio Emanuele	Hotel Europa
4	Viale Vittorio Emanuele	Stabilimento Termale
5	Viale Roma	Hotel La Pace - Hotel Elite
6	Via Per Vetroiolo	---
7	Via De Vettorazzi	Hotel Claudia
8	Via Mons. Caproni	Incrocio con Via Roma
9	Via Silva Domini	Ex entrata APT - Grand Hotel Imperial
10	Via Silva Domini	Incrocio con Via Lungo Parco
11	Via del Masieron	---
12	Via de Gasparri	Incrocio con Via del Masieron
13	Piazza Medici	Piazza Medici
14	Viale Rovigo	---
15	Viale Stazione	---
16	Piazzale Stazione	Stazione F.S.
17	Viale Stazione	Incrocio con Corso Centrale
18	Via Rovigo	Entrata Parco Termale
19	Via Marconi	Municipio
20	Via Regia	---
21	Via Dante	Incrocio con Viale Lido
22	Viale Lido	---
23	Via Brenta	Hotel Bavaria
24	Via Claudia Augusta	---
25	Strada per Camping Jolly – Levico	Entrata Camping Jolly – Levico
26	Strada di collegamento con la S.P. 16	Incrocio Via Claudia Augusta
27	Via Claudia Augusta	---
28	Via Traversa Lido	Hotel B612
29	Via Segantini (arrivo e stazionamento)	Hotel Sport

MATTINO	
1^ CORSA	ORE 7:30
2^ CORSA	ORE 8:20
3^ CORSA	ORE 9:30
4^ CORSA	ORE 10:00
5^ CORSA	ORE 11:00
6^ CORSA	ORE 12:00

<b>POMERIGGIO</b>	
1^ CORSA	ORE 15.00
2^ CORSA	ORE 17:00
3^ CORSA	ORE 18:00
4^ CORSA	ORE 19:00

Nei mesi di luglio ed agosto, giro “*corto*” ad ore 21.00 e ore 21.50.

La **tariffa** per il servizio trasporto mediante “trenino” turistico estivo sono stabilite come segue:

n. 1 corsa per giro “piccolo” (giro Terme) € 2,00.-

*(Via Segantini, Viale Belvedere, Viale Vittorio Emanuele, Viale Lido, Via Brenta, Via Claudia Augusta, Strada per Camping Jolly – Levico, Strada di collegamento con S.P. 16, Via Claudia Augusta, Via Traversa Lido, Via Segantini)*

n. 1 corsa per giro “grande” (giro Lago-Chiesa) € 2,50.-

*(Via Segantini, Viale Belvedere, Viale Vittorio Emanuele, Via Roma, Via Per Vetriolo, Via De Vettorazzi, Via Mons. Caproni, Via Silva Domini, Via del Masieron, Via de Gasparri, Piazza Medici, Viale Rovigo, Viale Stazione, Piazzale Stazione, Viale Stazione, Via Rovigo, Via Marconi, Via Regia, Via Dante, Viale Vittorio Emanuele, Viale Belvedere, Via Segantini)*

n. 1 corsa per giro “completo” € 3,50.-

Tariffe agevolate per nuclei familiari (€ 1,50.-giro piccolo; € 2,00.-giro grande; € 3,00.-giro completo);

Gratis per soggetti con difficoltà di deambulazione/disabili

Prospetto del percorso, fermate, orari e tariffe relativamente al **periodo invernale**:

N	PERCORSO	FERMATE
<b>1</b>	Via Marconi (Entrata Parco Terme)	Entrata Parco Terme
<b>2</b>	Via Marconi	---
<b>3</b>	Via Regia	---
<b>4</b>	Piazza della Chiesa	Piazza della Chiesa
<b>5</b>	Via Dante	---
<b>6</b>	Viale Vittorio Emanuele	Viale Vittorio Emanuele
<b>7</b>	Via Roma	---
<b>8</b>	Via Silva Domini	---
<b>9</b>	Via Lungoparco	---
<b>10</b>	Via Rovigo	---
<b>11</b>	Via Marconi (Entrata Parco Terme)	Entrata Parco Terme

Con orario: a partire dalle ore 10.00, ogni 30 minuti ininterrottamente fino alle ore 19.00.

La tariffa per il servizio trasporto mediante “trenino” turistico invernale sono stabilite come segue:

n. 1 corsa € 2,00.-

Agevolazioni per nuclei familiari composti da 3 elementi o più: 1 componente gratis.

## **Corrispettivo**

Nulla è dovuto dal Comune al concessionario.

## **Sistema di monitoraggio e controllo**

Al termine della stagione viene redatta una relazione da parte del concessionario.

## **Informazioni sul soggetto affidatario**

**Il Puffetto S.a.s. di Sartore Luca e C.** – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) è soggetto privato operante nel settore del trasporto su strada di persone.

### **3.3 Servizio pubblico di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa.**

#### **Natura e descrizione del servizio**

Ai sensi dell'art. 278, comma 1 del D.P.R. 207/2010, ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, i soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico - finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall' articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

In data 22.04.2016, sub. prot. n. 6308 è pervenuta al Comune di Levico Terme una “*Proposta di finanza di progetto ex art. 278 del DPR 05.10.2010 n. 207*” di “*affidamento in concessione dei servizi di gestione del centro natatorio di Levico Terme e dei servizi di programmazione e gestione delle attività-agonistico sportive, didattico-sportive e ludiche*”.

Nel frattempo è intervenuta una modifica normativa della disciplina, dettata poi dal TITOLO I - Partenariato Pubblico Privato del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*”, come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56.

Con riferimento alla medesima proposta, con nota prot. n. 13876 dd. 13.09.2016, è stata data comunicazione al proponente della sospensione dei termini procedurali, stante la necessità di esperire degli approfondimenti giuridici in ordine alla normativa applicabile alla proposta, e relativi effetti, poiché la proposta è stata presentata in data successiva all'entrata in vigore della L.P. 09.03.2016, n. 2 e del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che ha abrogato il D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Con successiva nota prot. n. 13550 dd. 08.09.2016 il Comune di Levico Terme ha chiesto alla Provincia Autonoma di Trento il supporto - da parte dei competenti uffici provinciali e/o di Cassa del Trentino S.p.A. - per le analisi propedeutiche alla valutazione della sussistenza del pubblico interesse della proposta e per l'allocazione dei rischi.

Con nota pervenuta in data 18.01.2017, sub. prot. n. 813 la Provincia Autonoma di Trento ha autorizzato Cassa del Trentino a fornire l'assistenza necessaria ad effettuare gli approfondimenti dei profili di natura economico-finanziari ed alla allocazione dei rischi connessi alla suddetta proposta di Finanza di progetto, concludendo apposito “*Accordo di Riservatezza*” con il Comune di Levico Terme al fine di poter prendere in consegna copia degli elementi di natura economico-finanziaria della proposta.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **26** dd. **09.02.2017**, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto della complessità di valutazioni che richiedono apporti specialistici non disponibili nell'organizzazione del Comune, ed è stato ritenuto opportuno nominare un esperto cui affidare l'incarico di collaborare con gli uffici per l'espletamento del procedimento per l'affidamento mediante “*finanza di progetto*” del servizio di gestione dell'Impianto Sportivo di Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, costituito da piscina e palestra.

In particolare per il supporto tecnico legale nella fase di chiusura della valutazione della proposta pervenuta, la successiva impostazione della delibera di approvazione o meno ai fini dell'interesse pubblico della proposta, è stato richiesto idoneo supporto alla predisposizione e gestione degli atti per l'indizione della gara per l'affidamento in project della gestione suddetta in relazione alla proposta validata dall'Amministrazione, e successiva stipulazione del contratto di concessione per il servizio di gestione in parola.

Con medesimo provvedimento giuntale è stato affidato, per quanto sopra esposto, all'Avv. Antonio Tita dello Studio Legale Antonio Tita e Associati con sede in via Lunelli 48 – 38121 Trento, professionista dotato di ampia competenza ed esperienza nel campo della contrattualistica pubblica, l'incarico di collaborazione per la redazione degli atti di gara, nonché per l'assistenza stragiudiziale nelle fasi di gara.

L'Avv. Antonio Tita con studio legale in Trento ha reso il parere dd. 09.06.2017, pervenuto in data 13.06.2017 sub. prot. n. 9497.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **134** dd. **29.06.2017** ad oggetto “*Art. 278, D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m. e i. - Proposta di Rari Nantes Valsugana SSD a.r.l., tramite finanza di progetto avente ad oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di gestione del centro natatorio di Levico Terme e dei servizi di programmazione e gestione delle attività agonistico sportive, didattico-sportive e ludiche*”, è stato disposto di non poter utilmente valutare la proposta pervenuta, stante la difficile applicabilità dell'iter tracciato dall'articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale ha quindi valutato positivamente di dare corso ad una procedura attuativa che coniughi sinergicamente le modalità di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con le opportunità di collaborazione tra il pubblico e gli operatori economici privati, per la definizione dell'oggetto della concessione offerte dalla disciplina dell'Unione Europea e di recente recepite dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii..

L'utilizzo di dette modalità, in ragione dei principi di efficienza ed efficacia della azione amministrativa, hanno suggerito di acquisire, in un ambito procedimentale rigorosamente definito dalla disciplina normativa e nel pieno ed assoluto rispetto della par condicio tra gli operatori economici così come dei principi di trasparenza, l'apporto partecipativo alla elaborazione progettuale dei soggetti qualificati presenti sul mercato, soggetti che meglio di ogni altro possono essere in grado di leggere i segnali utili ad orientare la gestione dell'impianto sportivo comunale di Piazza C.A. Dalla Chiesa verso soluzioni che contemperino la qualità del servizio e della struttura con la sostenibilità economico-finanziaria.

Data la complessità e specificità dell'ambito di intervento, gli operatori economici ammessi alla procedura competitiva con negoziazione devono rispondere ad adeguati requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale e, nel contempo, devono assolvere ai requisiti di moralità professionale e di totale estraneità ad ogni infiltrazione criminale, con particolare attenzione al pieno rispetto dei principi e della disciplina in materia di anticorruzione.

La procedura competitiva con negoziazione si è svolta pertanto attraverso una *Fase Preliminare* di verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione e due distinte fasi successive, per l'affinamento della proposta da porre a base di gara e per la scelta dell'operatore aggiudicatario.

Ricordato che all'esito della *Prima fase procedurale*, nel caso se ne fossero determinate le condizioni, l'Amministrazione comunale, una volta deciso di concludere le negoziazioni, avrebbe potuto approvare la soluzione tecnica (*formata, se del caso, anche tramite l'integrazione di più proposte ammesse*) da porre poi a base di gara per lo svolgimento della Seconda fase procedurale.

Veniva peraltro fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il successivo contratto.

Conclusa la *Prima Fase procedurale*, individuata la proposta da porre in gara sulla scorta di quella offerta dall'unico partecipante ed a seguito della negoziazione condotta, è stato definito che all'aggiudicazione si sarebbe proceduto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai criteri di valutazione di natura quantitativa è stato disposto di attribuire un punteggio complessivamente pari a 30 punti nonché ai criteri di valutazione di natura qualitativa è stato attribuito un punteggio complessivamente pari a 70 punti, si che la somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi di valutazione sarà pertanto uguale a 100.

La procedura competitiva è stata definita nel pieno rispetto dall'articolo 62 del D.Lgs. 50/2016 e comunque delle disposizioni normative urbanistiche e di attuazione di appalti o concessioni pubbliche.

La documentazione per l'indizione della gara sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. per l'affidamento in concessione mediante partenariato pubblico privato del servizio di “*gestione e conduzione del Centro*

*Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a Levico Terme in piazza C. A. Dalla Chiesa”* approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. **203** dd. **05.10.2017** era composta da:

- avviso pubblico di indizione di gara;
- elementi per la redazione della proposta gestionale;
- relazione tecnica Centro Sportivo;
- modello di istanza di partecipazione;
- modello di dichiarazione articolo 80 D.Lgs. 50/2016 soggetti in carica;
- modello di dichiarazione Elenco soggetti Cessati;
- modello di dichiarazione articolo 80 D.Lgs. 50/2016 Soggetti cessati.

L'Avviso prot. n. **16406** dd. **11.10.2017** di indizione di gara disponeva altresì il termine ultimo per la presentazione di domanda di partecipazione per il giorno venerdì 24.11.2017 ad ore 12.00.

Durante il mese di gennaio 2018, con riferimento all'Avviso prot. n. 16406 dd. 11.10.2017 di indizione di gara sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. per l'affidamento mediante partenariato pubblico privato del servizio relativo a: *“affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a Levico Terme in piazza C. A. Dalla Chiesa”* - C.I.G.: 7228620DEB, è risultato ammesso alla procedura un unico operatore economico, al quale è stato comunicato l'avvio della consultazione ai sensi del successivo punto I.4.d dell'Avviso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), invitando l'operatore economico medesimo all'illustrazione e allo sviluppo della proposta presentata tramite il Term Sheet, verificandone la coerenza, la congruità e la convenienza, anche con riferimento a quanto indicato dal citato Avviso di indizione di gara e dai suoi Allegati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. **208** dd. **16.11.2018**, ed in conformità dell'avviso di indizione di gara prot. n. 16406 dd. 11.10.2017, si è provveduto a:

- approvare gli elementi essenziali dell'invito alla seconda fase procedurale, schema di lettera di invito, caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi, schema di convenzione, matrice dei rischi, Fac simili dichiarazioni amministrative e Fac simile di dichiarazione dell'Istituto Finanziatore (ai sensi dell'art. 165, comma 4, D. Lgs. 50/2016);
- mandato al R.U.P. di procedere alla messa in esecuzione della seconda fase della procedura di gara.

In esecuzione della citata deliberazione è stato quindi invitato l'unico operatore economico ammesso a partecipare, secondo modalità di seguito specificate, alla 2° fase procedurale – della procedura competitiva con negoziazione per l'affidamento del servizio relativo all'*“affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa”* - C.I.G. 7228620DEB con ricorso al contratto di concessione attraverso la formula del partenariato pubblico privato di cui agli artt. 180 e ss. del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

In esito alla prima fase procedurale, l'Amministrazione comunale ha proseguito il dialogo con l'operatore economico ammesso, a mezzo di chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. **19** dd. **21.01.2019**, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della procedura competitiva con negoziazione – II FASE rivolta ad unico operatore economico - per l'*“affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo – costituito dalla Piscina e dalla Palestra – situato a Levico Terme in piazza C.A. Dalla Chiesa”* - C.I.G. 7228620DEB sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii..

A conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Levico Terme individuava come Concessionario del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a

Levico Terme in piazza C. A. Dalla Chiesa – la società Rari Nantes Valsugana Società Sportiva Dilettantistica a r.l., come risulta dal Verbale di gara n. 7 dd. 16.04.2019, pubblicato in data 18.04.2019.

Con verbale prot. n. **8702** dd. **30.04.2019** si è provveduto in contraddiritorio alla consegna anticipata/in via d'urgenza sotto riserva di legge del compendio immobiliare costituito da piscina e palestra in piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa a Levico Terme (TN) a Rari Nantes Valsugana S.S.D. a r.l., nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di concessione, tenuto conto delle condizioni di offerta tecnica ed economica di cui alla nota prot. 22371 dd. 21.12.2018, dei chiarimenti forniti in sede di gara e delle determinazioni di cui ai citati Verbali da 1 a 7 della Commissione di gara.

*In data 30.04.2019 è stata è stato dato corso al sopralluogo in contraddiritorio presso il compendio immobiliare costituito da piscina e palestra in Piazza Gen. C.A. dalla Chiesa, gestito in concessione da parte della società "Rari Nantes Valsugana S.S.D. a r.l.", ed alla consegna anticipata/in via d'urgenza sotto riserva di legge del compendio medesimo a Rari Nantes Valsugana S.S.D. a r.l., nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di concessione, tenuto conto delle condizioni di offerta tecnica ed economica, dei chiarimenti forniti in sede di gara e delle determinazioni di cui ai Verbali da 1 a 7 della Commissione di gara.*

In data **20.11.2019** è stato infine sottoscritto il contratto-convenzione di concessione del servizio di gestione e conduzione del centro sportivo – costituito dalla piscina e dalla palestra – situato a Levico terme in Piazza C.A. Dalla Chiesa – CIG 7228620DEB, per una durata di n. 21 (ventuno) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata/sotto riserva di legge prot. n. 8702 dd. 30.04.2019, ovvero fino al 30.04.2040 (trenta aprile duemilaquaranta).

Costituiscono parti integranti del contratto-concessione:

- sub A) Matrice dei Rischi;
- sub B) Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi;
- sub C) Offerta Tecnica – Elementi di natura qualitativa;
- sub D) Offerta Tecnica – Schema di convenzione;
- sub E) Piano Economico Finanziario (PEF);
- sub F) Relazione illustrativa al P.E.F..

Il contratto dispone all'art. 3 che oggetto della convenzione sia la concessione dei servizi di:

- *gestione e conduzione tecnica* per la fruizione pubblica del Centro Sportivo - costituito dalla Piscina e dalla Palestra - situato a Levico Terme;
- *gestione e conduzione tecnica dei locali commerciali e delle aree annesse alla piscina*, con diritto di pieno sfruttamento economico del Concessionario, nonché programmazione e gestione delle attività didattico-sportive e ludiche;
- *fornitura e apprestamento di investimenti*;
- *realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria* con interventi di rifacimento, revisioni e sostituzioni

### **Regolazione del servizio**

Il servizio è regolato dal relativo contratto rep. n. **2679** dd. **20.11.2019**, il quale dispone che, per la durata di n. **21 (ventuno) anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata/sotto riserva di legge prot. n. 8702 dd. 30.04.2019, ovvero fino al **30.04.2040** (trenta aprile duemilaquaranta):

- Il Concessionario provvede alla gestione del Centro sportivo secondo quanto riportato in **Offerta Tecnica**. Il Concessionario adotta, tra l'altro, una **Carta dei Servizi** per la fruizione pubblica secondo l'Offerta Tecnica, impegnandosi al rispetto dei principi di egualianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza. La Carta dei Servizi è periodicamente aggiornata dal

Concessionario, comunicata al Concedente e resa pubblica all'utenza. Le attività relative ai servizi didattico-sportivi e ludici e alle altre attività organizzate dal Concessionario sono organizzate e gestite in piena autonomia dal Concessionario;

- Il Concessionario **fornisce ed esegue gli investimenti** secondo gli elementi descrittivo-economici richiesti e risultante dall'Offerta Tecnica;
- Il Concessionario **programma e realizza la manutenzione straordinaria**, con i relativi interventi di rifacimento, revisioni e sostituzioni anche secondo il piano previsto in Offerta Tecnica;
- L'attività sportivo-agonistica di terzi nel Centro Sportivo è consentita dal Concessionario solo previa stipula di convenzione scritta – secondo schema convenuto con il Concedente - tra il Concessionario e il soggetto terzo (e/o associazione) che deve essere iscritto al Registro CONI e affiliato alla Federazione di appartenenza. In sede di convenzione il soggetto terzo dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi di legge e in particolare agli obblighi in tema di certificazione medico-agonistica degli atleti e in tema di certificazione penale per gli accompagnatori/tecnicici. La convenzione prevede e disciplina a carico del terzo la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei terzi, del Concessionario e degli Enti concedenti e la copertura dei rischi da infortuni agli atleti;
- Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione corsie dedicate a gruppi, associazioni e portatori di interessi che ne facciano richiesta scritta con indicazione dei nominativi dei partecipanti e dell'idonea copertura assicurativa. Le corsie dedicate, l'orario ed il preavviso richiesto sono previsti nell'Offerta Tecnica;
- La Concessione deve essere eseguita, oltre che in ossequio alla Convenzione, anche in conformità alle norme di legge e ai regolamenti applicabili in materia, nonché ai Documenti di cui all'art. 1 della Convenzione;
- Il Concessionario **assume a suo carico il rischio operativo della gestione** (secondo quanto stabilito dalla Direttiva Concessioni 2014/23/UE) costituito, tra l'altro dal rischio domanda, e quindi non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa nei confronti dell'Amministrazione concedente, né richiedere modifiche delle condizioni, anche economiche, della presente concessione per l'eventuale mancato afflusso di utenti.

## Tariffe del servizio

Le tariffe base massime rivalutabili sono distinte in:

- “Tariffe Massime Vigenti” che il gestore è tenuto ad applicare;
- “Nuove Tariffe Massime” che il gestore potrà applicare subordinatamente:
  - per le tariffe relative agli “spazi palestra” e “spazi acqua”, al completamento e messa in funzione di almeno uno tra gli investimenti minimi richiesti “illuminazione led piscina-palestra” o “impianto di climatizzazione piscina-spogliatoi”;
  - per le altre tariffe, all'apertura al pubblico di almeno una delle due nuove esterne “vasca wellness” o “vasca spray-park”.

Di seguito viene riportata la Tabella “*Tariffe Massime*” proposta in sede di gara:

## TARIFFE CENTRO SPORTIVO

	Tariffe Massime Vigenti	Nuove Tariffe Massime
--	-------------------------	-----------------------

### Ingressi singoli nuoto:

- ingresso intero non residenti	€ 5,00	€ 6,90
- ingresso intero RESIDENTI	€ 5,00	€ 5,90
- bambini fino a 3 anni non compiuti, disabili	€ 1,50	€ 2,40
- ingresso ridotto giovani dai 3 ai 14 anni ed anziani over 60 (compresi accompagnatori dei disabili quando la presenza è indispensabile per la fruizione del servizio)	€ 3,50	€ 4,20
- ingresso alunni su iniziativa dell'Istituto Comprensivo di Levico Terme	€ 1,50	€ 1,50

### Abbonamenti nuoto:

- individuale 10 ingressi interi non residenti	€ 40,00	€ 58,70
- individuale 10 ingressi interi RESIDENTI	€ 40,00	€ 50,20
- individuale 10 ingressi ridotti (3-14 anni e over 60)	€ 28,00	€ 36,00
- individuale 10 ingressi super ridotti (fino a 3 anni non compiuti e disabili)	€ 12,00	€ 20,40
- individuale 30 ingressi interi non residenti	€ 108,00	€ 160,00
- individuale 30 ingressi interi RESIDENTI	€ 108,00	€ 123,90
- individuale 30 ingressi ridotti (3-14 anni e over 60)	€ 75,00	€ 96,00
- 30 ingressi famiglia (obbligatorio nucleo minimo 3 pers.) non residenti	€ 70,00	€ 120,00
- 30 ingressi famiglia (obbligatorio nucleo minimo 3 pers.) RESIDENTI	€ 70,00	€ 106,20
- trattamento family non residenti (2 adulti e 1 bambino)	€ 13,50	€ 16,40
- trattamento family RESIDENTI (2 adulti e 1 bambino)	€ 13,50	€ 15,40
- trattamento family non residenti (2 adulti e 2 bambini)	€ 13,50	€ 18,40
- trattamento family RESIDENTI (2 adulti e 2 bambini)	€ 13,50	€ 17,40

### Abbonamenti agonisti nuoto :

- abbonamento annuale piscina under 14	€ 165,00	€ 175,00
- abbonamento annuale piscina over 14	€ 190,00	€ 200,00
- abbonamento trimestrale piscina under 14	€ 60,00	€ 65,00
- abbonamento trimestrale piscina over 14	€ 70,00	€ 75,00

### Abbonamenti master nuoto :

- abbonamento annuale	€ 218,00	€ 230,00
- abbonamento trimestrale	€ 85,00	€ 90,00

### Spazi acqua:

- per associazioni affiliate FIN con sede il Levico Terme (*)	corridora	€ 3,50	€ 10,00
- per associazioni affiliate FIN con sede in altri Comuni (*)	corridora	€ 15,00	€ 15,00
- altri (*)	corridora	€ 15,00	€ 18,00
- vasca didattica (*)	tariffa oraria	€ 50,00	€ 50,00

(N.B.: oltre agli ingressi individuali)

### Spazi palestra:

- tariffa oraria 1a	Società e Associazioni sportive con sede nel Comune di Levico Terme regolarmente entrate alle ripetitive Federazioni del CO MI; Scuole ed Istituti scolastici di Levico Terme - fino alle ore 18,00 - (*)	corridora	€ 7,00	€ 12,00
- tariffa oraria 1b	Società e Associazioni sportive con sede nel Comune di Levico Terme regolarmente entrate alle ripetitive Federazioni del CO MI; Scuole ed Istituti scolastici di Levico Terme - dopo le ore 18,00 - (*)	corridora	€ 7,00	€ 20,00
- tariffa oraria 2	Società e Associazioni sportive con sede fuori dal Comune di Levico Terme e regolarmente entrate alle ripetitive Federazioni del CO MI (*)	corridora	€ 15,00	€ 50,00
- tariffa oraria 3	Altri (*)	corridora	€ 25,00	€ 40,00

(\*) oltre alle V.U.A. nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del contratto rep. rep. n. **2679** dd. **20.11.2019**, le tariffe praticate all'utenza sono suddivise almeno secondo quanto riportato nell'allegato *“Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi”*; le tariffe da praticare agli utenti sono rivalutabili dal secondo anno compreso di contratto secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento.

Le tariffe massime applicabili sono rimaste, nel secondo anno di contratto, quelle iniziali massime evidenziate nella prima colonna non essendo intervenute indicizzazioni Istat nel precedente primo anno di contratto e non essendo ancora operative le Nuove tariffe massime (le tariffe relative agli *“spazi palestra”* e *“spazi acqua”*, applicabili ad intervenuto completamento e messa in funzione di almeno uno tra gli

investimenti minimi richiesti “*illuminazione led piscina-palestra*” o “*impianto di climatizzazione piscina-spogliatoi*”). Si è deciso di prorogare l’aumento al 1 agosto 2022

## Caratteristiche del servizio

Le caratteristiche del servizio sono contenute nella documentazione di gara nell’Allegato 1 – “*Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi*” e rappresentano le modalità o standard minimi gestionali che è richiesto devono essere garantite dal Concessionario, salvo migliori condizioni apportate nell’Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicatario, che diventano impegno contrattuale per l’offerente nello svolgimento del servizio ad integrazione di quanto sotto riportato.

Le caratteristiche base del servizio riguardano i seguenti aspetti:

- Orari di apertura minimi;
- Figure professionali;
- Tariffe massime applicabili;
- Servizi all’utenza;
- Manutenzione Ordinaria;
- Investimenti attesi.

## Corrispettivo

Ai sensi dell’art. 6 del contratto di gestione e conduzione, il corrispettivo a favore del Concessionario consiste:

a.1) nel canone annuo pari a € 203.330,00.- (Euro duecentotremilatrecento trenta/00) al netto del ribasso oltre I.V.A. di legge per i primi 3 anni di contratto; rivalutato dal secondo anno compreso di contratto secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento. Il canone annuo è corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali posticipate e liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

a.2) nel canone annuo pari a € 184.900,00.- (Euro centoottantaquattromila novecento/00) al netto del ribasso oltre I.V.A. di legge dopo i primi 3 anni e quindi a partire dal 4° anno di contratto; rivalutato dal secondo anno compreso di contratto secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento. Il canone annuo è corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali posticipate liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

b) nel diritto di gestire funzionalmente e di acquisire ogni altra utilità dalla gestione dei Servizi, compresa quella da sfruttamento pubblicitario, con l’acquisizione del prezzo praticato all’utenza pubblica e con l’acquisizione dei proventi e delle utilità economiche derivanti dallo sfruttamento delle attività e dei servizi didattico-sportivi e ludici e delle altre attività organizzate dal Concessionario nei locali del Centro Sportivo.

A fronte del canone riconosciuto dal Concedente per l’equilibrio economico-finanziario del PEF, è previsto un meccanismo di profit sharing in base al quale al superamento del fatturato annuo indicato nel PEF - adeguato all’inflazione reale -, per la sola quota eccedente, sarà riconosciuta dal Concessionario al Concedente una somma pari al 5% (cinque per cento) di tale extra-fatturato e che potrà essere pagato anche in riduzione del canone. Nulla è dovuto dal Concessionario al Concedente qualora l’importo risultante dal meccanismo di profit sharing, calcolato di anno in anno, sia inferiore ad € 1.000,00.- (Euro mille/00)

Nel caso di investimenti per il risparmio energetico eseguiti dal concedente, diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal Concessionario in Offerta Tecnica, a seguito dell’esecuzione di tali interventi, il canone annuo dovuto al Concessionario sarà oggetto di riduzione – a partire dall’anno successivo a quello dell’intervento - da parte del Concedente parametrato in base ai risparmi stimati dalla Diagnosi energetica predisposta dal Concedente. Nel caso in cui il Concessionario non ritenesse congrua la stima dei risparmi, alla determinazione della stessa provvederà con il ruolo di arbitratore, un tecnico nominato a spese condivise

di comune accordo tra le Parti od in caso diverso dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento.

L'art. 7 del contratto di gestione e conduzione prevede altresì un co-finanziamento da parte dell'Ente Pubblico a titolo di prezzo a fondo perduto, per un massimo del 49% (quarantanove percento) dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sostenuti nel periodo d'investimento di cui al successivo comma 4 e comunque fino ad un massimo di € 380.000,00.- (Euro trecentoottanta mila/00.-). Il rapporto percentuale massimo di concorso pubblico deve comunque essere garantito, tenuto conto quindi di qualsiasi altra misura di sostegno e/o contributo pubblico afferente i costi ammissibili che il Concessionario dovesse a qualsiasi titolo ottenere.

Il prezzo verrà riconosciuto in ragione degli investimenti effettivamente sostenuti secondo le seguenti tipologia d'intervento (i) investimenti in efficienza energetica (ii) investimenti in attrattività (iii) investimenti per altre ottimizzazioni come da allegati Caratteristiche base del servizio ed investimenti attesi ed Offerta Tecnica.

L'erogazione del prezzo avverrà a fine lavori per ciascuna tipologia di intervento elencate al precedente comma 2 ed a seguito della presentazione di certificato di collaudo/regolare esecuzione redatto da tecnico competente in relazione alla tipologia d'intervento nonché della relativa documentazione giustificativa della spesa debitamente quietanzata. Il Concessionario potrà ottenere a Stato Avanzamento Lavori l'erogazione di somme da parte del Concedente a valere su quanto previsto al precedente comma 1, a fronte della produzione di:

- contratti sottoscritti relativi all'investimento effettuato;
- idonea documentazione fiscale che attesti il sostenimento della spesa.

Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, d'importo minimo di Euro 100 mila oltre IVA, la quota è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento, calcolata sui costi effettivamente sostenuti. Il saldo sarà erogato a seguito della presentazione di certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Gli investimenti dovranno essere completati entro 36 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo proroghe motivate anche per singoli interventi.

Nel caso in cui il Concessionario effettui investimenti in misura minore rispetto a quanto oggetto di offerta, salvo che ciò non costituisca motivo di grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di concessione, si farà luogo una variazione del contratto nei termini e modi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Nel caso in cui il Concessionario effettui investimenti in misura superiore rispetto a quanto oggetto di offerta si farà luogo ad una variazione del contratto nei termini e modi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

### **Sistema di monitoraggio e controllo**

L'art. 8, comma 7 e seguenti del contratto di gestione e conduzione prevede, con riferimento al monitoraggio, che il Concessionario è obbligato a fornire al Comune, al fine di consentire la valutazione dell'andamento del servizio, con cadenza annuale e comunque ognqualvolta richiesto dall'Amministrazione comunale, un report contenente le seguenti informazioni:

- numero accessi alla struttura e numero utenti per le varie fasce tariffarie;
- numero ore di utilizzo da parte di scuole, società sportive/altri;
- investimenti e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati in corso d'anno;
- andamento consumi energetici e delle spese del personale con evidenza ULA per categoria;
- andamento indicatori di qualità del servizio.

Il Concessionario sarà obbligato a fornire, annualmente ed entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio, copia del proprio bilancio ovvero della propria contabilità o comunque ogni altro tipo di documento contabile dal quale sia possibile evincere l'andamento economico-finanziario dell'attività e le informazioni necessarie per il monitoraggio, anche in relazione a quanto previsto dall'aggiudicatario nell'offerta di gara dei servizi concessi in affidamento afferenti il Centro Sportivo, concordando con l'Amministrazione, se necessario, adeguate rappresentazioni contabili – in particolare per quanto attiene l'imputazione di spese comuni con altre gestioni – o numeriche/statistiche che, per la natura societaria o per le caratteristiche del soggetto gestore, non dovessero essere rinvenibili dal bilancio di esercizio e/o dalle scritture contabili del Concessionario. L'amministrazione potrà chiedere comunque ogni chiarimento o approfondimento necessario; la mancata messa a disposizione o ingiustificata carenza informativa verrà considerata come grave inadempienza contrattuale.

Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo degli impianti e del rispetto delle specifiche prescrizioni del servizio e delle norme di convivenza civile da parte degli utenti.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere puntualmente riportato su apposito registro e sarà oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione comunale anche al fine di verificare il piano di manutenzione annuale oggetto di offerta in sede di gara.

L'andamento della gestione è rappresentata sia in numero presenze/ingressi ed ore utilizzo spazi acqua/palestra e, per le ulteriori voci del business plan non riconducibili a queste in termini di valore.

### Presenze/ingressi

Si riporta quale prima informazione sull'andamento generale della concessione - il numero di utenti su base mensile del periodo maggio 2021 – aprile 2022

Mese	Mag	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gen	Feb	Marzo	Aprile
2018/2019	4739	3302	3980	4872	3518	4273	4969	3704	5159	4401	4691	4199
2019/2020	4400	3243	3768	3879	3213	4375	5067	4009	4562	4303	1112	0
2020/2021	0	1615	2482	3160	2165	2394	0	0	0	0	0	0
2021/2022	0	2099	5086	4979	3746	4840	5393	3961	3774	4717	5441	4228
2022/2023	3744	3199	3764	3902	2489	3199	3083	2294	3642	3009	3378	2929
2023/2024	3168	2811	1678	985	0	198	3110	2570				

Le presenze nuoto, ovvero il numero di ingressi nel periodo da maggio 2022 ad aprile 2023, sono state di n. 38.452 e comprendono sia ingressi per il nuoto libero (singoli o abbonamenti) che ingressi per corsi di nuoto. Il numero di presenze sull'anno di concessione è inferiore alle previsioni del PEF che stimavano un numero annuo di 56.588. Si segnala, inoltre, che il quarto anno di concessione è caratterizzato da una diminuzione di presenze rispetto all'anno precedente in quasi tutti i mesi dell'anno. Tale calo si imputa, in primo luogo, alla permanenza della diffidenza delle persone nell'utilizzo di spazi condivisi (piscine, spogliatoi, ecc.) ancora dovuta al timore di contrarre contagi da Covid-19.


Secondariamente, si è registrata una migrazione della clientela di RNV dall'impianto natatorio di Levico a quello di Borgo Valsugana, il quale, grazie agli ultimi interventi realizzati, dal 2023 offre al cliente una gamma di servizi più ampia e strutturata.

In terzo luogo, il calo di affluenza rispetto alle stime da PEF e rispetto all'anno precedente è stato incentivato dalla chiusura temporanea per lavori dell'impianto natatorio di Levico durante il quarto anno di concessione. Infine, l'affluenza verso l'impianto di Levico dipende fortemente dalle condizioni climatiche che caratterizzano i mesi estivi. Dal momento che l'estate 2022 è stata meno soleggiata e calda rispetto all'estate 2021, si è registrata una sensibile diminuzione delle presenze nei mesi estivi del 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i corsi di nuoto organizzati dagli istituti scolastici, questi sono ripresi a marzo 2023, quindi solamente verso la fine del quarto anno di concessione.

Analogamente, gli atleti agonisti hanno ripreso l'attività di allenamento presso la struttura nel quarto anno di concessione, nonostante, a seguito della pandemia si sia registrato un significativo tasso di abbandono


causato sia dagli strascichi lasciati dall'emergenza Covid-19 sia dalla parziale migrazione di alcuni atleti verso il centro di Borgo Valsugana, in quanto più spazioso e meglio strutturato per le loro esigenze.



#### **Numero ore palestra/spazi acqua**

Altro parametro dell'impiego del Centro Sportivo è il numero di ore d'utilizzo della Palestra da parte delle scuole nonché l'affitto spazi acqua e palestra a società sportive. Anche questo settore ha sofferto molto le normative restrittive per l'accesso negli spazi chiusi. Anche riguardo agli spazi palestra, per il 2020, 2021 e 2022, la pandemia Covid ha determinato la chiusura per Dpcm di tutte le attività di gruppo al chiuso. Questa tipologia di attività è ripresa solamente nel 2023.

Nonostante ciò, rispetto al secondo anno di concessione, nel terzo (2021-2022) e quarto (2022-2023) anno si registrano degli incrementi di utilizzo degli spazi acqua e palestra. Tale incremento è dovuto allo scemare dell'allerta pandemica e all'allentamento graduale delle restrizioni. È comunque doveroso segnalare che il totale delle ore di affitto degli spazi di acqua e palestra rimane di gran lunga inferiore alle previsioni da PEF aggiudicato.




#### Andamento altri ricavi

Le altre voci del business plan, come ricavi da bar, negozio e quote associative, che non sono riconducibili in numero presenze o numero ore utilizzo, vengono riportate in euro.

Per l'anno quarto si evidenzia che i ricavi dalla gestione del bar rimangono in linea con quanto registrato l'anno precedente (anno terzo di concessione), mentre i ricavi da negozio e quote associative subiscono una riduzione di circa il 50%.

Il grafico sottostante riporta il confronto per ogni anno di concessione rispetto alle previsioni del PEF.



#### Promozione, iniziative, corsi e customer satisfaction (maggio 2022 - aprile 2023)


- **Promozione del Centro Sportivo:** Il centro sportivo viene pubblicizzato con i seguenti strumenti:

- CANALI ON-LINE: sito internet [www.waterway.it](http://www.waterway.it), Facebook, Instagram, campagne Google;
- STRUMENTI CARTACEI: dépliant situati in reception e distribuiti localmente con porta a porta;
- TESTATE GIORNALISTICHE: “Voce del Trentino” “Il Dolomiti”, “l’Adige” e quotidiani on line;
- CANALI TELEVISIVI: TeleChiara, TVA, il canale RTTR su Trentino dei Bambini;
- Newsletter su “la voce del trentino”.
- **Corsi attivati: Il centro sportivo fornisce i seguenti corsi divisi tra area piscine e area palestra:**
  - CORSI IN AREA PISCINE: corsi di nuoto, corsi baby, riabilitazione funzionale, corsi di fitness in acqua (acquagym, hydrobike, acquabodybike, aquadynamic, acquajump, nuoto agonistico, nuoto amatoriale e nuoto sincronizzato amatoriale, corsi per assistenti bagnanti, corsi di nuoto vs istituti didattici, corsi e attività sportiva per bambini e adulti diversamente abili, FINP, FISDIR e corsi di subacquaticità.
  - CORSI IN AREA PALESTRA: bodypump
- **Qualità del servizio: Sui principali canali di recensioni/customer satisfaction si registrano le seguenti valutazioni:**
  - 432 recensioni su Google con votazione media di 4,2 stelle su 5,0;
  - 28 recensioni su Facebook con votazione media di 4,2 stelle su 5,0;
  - 20 recensioni su Tripadvisor con votazione media di 4,0 unità su 5,0.

Infine, la comunicazione con il Cliente è gestita in modo diretto con diversi strumenti sia digitali, (Facebook, Instagram, Google, Tripadvisor), senza produzione di carta, sia con strumenti tradizionali diretti quali il telefono cellulare unico 3208490893, incluso Whatsapp e, infine, tramite mail: [info@arinantesvalsugana.it](mailto:info@arinantesvalsugana.it). Il sito di riferimento è [www.waterway.it](http://www.waterway.it) che consente il collegamento con l’impianto di Levico Terme tramite link dedicato.

### Andamento dei costi energetici

Il quarto anno di concessione risente dei segni della crisi energetica iniziata nell’anno precedente, con una crescita del tutto anomala rispetto ai livelli storici dei prezzi unitari di energia elettrica e gas. Durante gli ultimi mesi del 2022 e nel 2023 si rilevano aumenti tariffari molto importanti. Il grafico sottostante evidenzia l’andamento dei costi unitari medi calcolati per ciascun anno di concessione. I prezzi unitari medi del quarto anno di concessione dell’energia elettrica (€/ kWh) e termica (€/ smc) sono aumentati rispettivamente del 100,0% del 128,7% rispetto al primo anno di concessione.



## **Manutenzione e Investimenti**

Gli interventi di manutenzione sono riportati in apposito registro tenuto presso la piscina Comunale di Levico Terme come previsto dall'art. 8, comma 9 del contratto di concessione stipulato in data 20.11.2019.

La società sta ripianificando gli interventi. La società intende presentare una richiesta di proroga per la realizzazione degli interventi nell'ambito della procedura di valutazione e verifica dell'equilibrio economico finanziario della concessione in seguito alla pandemia COVID e al nuovo contesto economico caratterizzato da un forte incremento dei costi delle materie prime e dell'energia. Tale procedura verrà presentata verosimilmente nel secondo semestre del 2025.

### **Informazioni sul soggetto affidatario**

La società **Rari Nantes Valsugana Società Sportiva Dilettantistica a r.l.** con sede legale in Borgo Valsugana (TN), Corso Ausugum n. 22, C.F. **90010540228** e P.IVA **01976640225**. – Via del Commercio n. 25 – 38036 Montegrotto Terme (PD) è soggetto privato operante nel settore della conduzione di impianti sportivi/natatori.

### **Andamento economico**

Stante quanto sopra riportato rispetto all'andamento della gestione si richiama l'art. 13 del contratto-convenzione, il quale dispone che *“1. L'equilibrio economico-finanziario, risultante dal PEF di cui all'offerta aggiudicataria e allegato alla Convenzione, è assicurato dallo sfruttamento economico della gestione di tutte le attività connesse dei servizi di gestione del Centro Sportivo e di programmazione e gestione delle attività didattico-sportive e ludiche, esercitato per il tramite dei beni e degli strumenti individuati nella Convenzione. Gli elementi indicati nelle Premesse e nell'art. 1 costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico finanziario.*

*2. Le Parti prendono atto e accettano che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico e equilibrio finanziario, riconducibili agli indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicataria.*

*3. Le Parti convengono di procedere alla revisione del PEF qualora in pendenza di Convenzione si riscontri, secondo la procedura di verifica, un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario sia per variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o condizioni di base, sia per l'introduzione di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, sia per eventi di forza maggiore, sia, infine, per altri eventi non imputabili al Concessionario.*

*4. Il ripristino delle condizioni di equilibrio, con revisione del PEF, si realizza tramite il prolungamento della Concessione, o il pagamento di somme aggiuntive da parte del Concedente, o mediante altre misure adeguate da concordare con il Concedente.*

*5. È facoltà delle Parti procedere in ogni tempo alla verifica delle condizioni di equilibrio del PEF con possibilità di revisione dello stesso, secondo la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicataria.*

*6. Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente.”.*

#### 4) SEZIONE B - Situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati/con modalità dell'in house providing

##### 4.1 Servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento.

###### **Natura e descrizione del servizio**

La gestione della sosta nell'ambito del territorio comunale è volta alla tutela di interessi eminentemente pubblici. Essa risponde alle finalità di pubblico interesse che guidano le scelte dell'amministrazione sui criteri della mobilità e del parcheggio veicolare nel territorio di Levico Terme al fine di massimizzare l'utilità complessiva per i cittadini/utenti della sosta garantendo la dovuta rotazione a beneficio della frequentazione dell'abitato da parte dei cittadini oltre all'accesso ai servizi pubblici e privati presenti.

Nel Comune di Levico Terme la sosta su strada a pagamento conta ad oggi la presenza di n. **584** stalli gestiti, di cui n. **60** annuali e n. **524** stagionali, per la gestione dei quali sono stati installati n. **11** parcometri (*dato al 31.12.2022*), come si evince dalla tabella che segue:

Il sistema tariffario si articola come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. **15** del **05.02.2015**, esecutiva ai sensi di legge, e seguenti (*da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 dd. 29.01.2023, esecutiva ai sensi di legge*).

Il Comune di Levico Terme è socio di *Trentino Mobilità S.p.A.* di cui detiene l'**1,11%** del capitale sociale.

La società, quale *impresa strumentale dei soci pubblici*, investita della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti secondo il modello in house providing, ha per oggetto, principalmente:

- la gestione della sosta a raso su strade e piazze, compresi il controllo delle soste dei veicoli, la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica e di pannelli informativi; la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed immobili in genere e la progettazione e/o Installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta; lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi;
- l'analisi e la soluzione delle problematiche riguardanti la mobilità: l'elaborazione di dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo di parcheggi e parcometri; la promozione di studi per individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica e finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani.

Essa inoltre gestisce il prestito gratuito di biciclette (Bike Sharing).

###### **Regolazione del servizio**

Il servizio pubblico è identificato giuridicamente in via generale da una previsione legislativa che ne prevede l'istituzione e lo disciplini oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione pubblica, nel caso di specie al Comune.

Il servizio pubblico è destinato per sua natura, poiché indirizzato istituzionalmente, al soddisfacimento diretto di specifici bisogni di rilevanza generale dei cittadini e quindi della collettività.

L'ordinamento europeo contiene una nozione di servizio pubblico a carattere generale che lo definisce come *servizio di interesse generale* prescindendo dalla natura giuridica del soggetto preposto all'erogazione

del servizio e caratterizzato, parzialmente, da un *regime derogatorio* rispetto a quello comune concorrenziale data la necessità di perseguire specifici compiti assegnati al gestore del servizio.

I *servizi pubblici di interesse generale* possono essere distinti:

- in *servizi a rilevanza economica*: suscettibili di essere esercitati in forma imprenditoriale ed in regime di concorrenza in un mercato anche solo potenziale;
- in *servizi a rilevanza non economica*: tendenzialmente a carico dell'amministrazione pubblica, si collocano al di fuori del mercato con oneri a carico della fiscalità generale.

Ai sensi dell'art. 112, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per *servizi pubblici locali* si intendono quelli che “abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

Il Consiglio Comunale rappresenta quindi l'organo che ha la competenza in materia di *organizzazione dei servizi locali* e di regolamentare gli stessi secondo il principio di doverosità, il principio di continuità, il principio di parità di trattamento, il principio di universalità, il principio dell'accessibilità ed il principio dell'economicità.

Il quadro normativo provinciale di riferimento, per quanto riguarda le possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è costituito in primis dalla L.P. 17.06.2004, n. 6 recante “*Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici*”. In particolare l'art. 10, comma 7, della citata L.P. 6/2004 consente la *gestione in economia* oppure l'affidamento, alternativamente:

- a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni;
- a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'Azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a) del citato art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004;
- direttamente a società di capitali, a capitale misto pubblico e privato, nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione ed alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004;
- direttamente a Società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;
- direttamente ad aziende pubbliche o ad Enti pubblici economici costituiti dagli Enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici di riferimento.

In particolare la *società in-house* è una società dotata di autonoma personalità giuridica e può essere equiparata ad un “*ufficio interno*” dell'ente pubblico che l'ha costituita, è una sorta di *longa manus*, di fatto non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale.

Tali caratteristiche possono giustificare e legittimare l'affidamento diretto senza previa gara poiché non si tratta di un effettivo ricorso al mercato ma di una forma di “*autoproduzione*” ovvero di una forma diretta di erogazione di servizi pubblici da parte dell'ente locale.

È attraverso il requisito del controllo analogo che la società in house si caratterizza come una *longa manus* dell'Ente e quindi mediante il controllo analogo si esclude in capo alla società qualsiasi volontà di natura imprenditoriale autonoma, e conseguentemente attraverso l'affido di servizi non si viola il principio della concorrenza poiché non si versa in una condizione di esternalizzazione de servizio. Il controllo analogo permette di esercitare un controllo a livello strutturale oltre che rispetto all'attività svolta. Il controllo

analogo si esplica ogni qualvolta l'ente pubblico socio ha il potere di dettare le linee di indirizzo strategico e le scelte operative della società.

Le attività perseguitibili mediante società in-house providing, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.175/2016, che di fatto individua i cosiddetti vincoli di scopo, sono le seguenti:

- a) la produzione di un servizio di interesse generale;
- b) la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PP.AA.;
- c) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- d) servizi di committenza.

Si richiamano le condizioni ed i presupposti per l'affidamento in house, oltre a quanto già esposto sopra:

- l'iscrizione presso l'autorità competente nell'*elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori* che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016);
- l'*attività prevalente deve essere svolta in favore degli enti locali soci* in modo che oltre all'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento di compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- il capitale della società deve essere pubblico, quale regola generale.

In materia di servizi a rilevanza economica, l'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con L. 221/2012, prevede che “*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”.

Anche la giurisprudenza si è recentemente espressa ribandendo la rilevanza della relazione prevista con riferimento all'affidamento in house providing, in particolare si richiamano:

- Sentenza 2 ottobre 2020 n. 680 TAR Liguria, Sezione II;
- Sentenza 8 ottobre 2020 n. 684 TAR Liguria, Sezione I;
- Sentenza Corte Costituzionale 27 maggio 2020 n. 100;
- Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 25 novembre 2013 n. 26283.

La gestione della sosta, oggetto della presente relazione, si configura quale *servizio di rilevanza economica*. A tal riguardo si cita tra le altre l'Affare n. 00488/2019 del Consiglio di Stato – Sezione I, Adunanza di Sezione del 17 aprile 2019, nonché la sentenza del medesimo Consiglio di Stato, Sezione V, 23 ottobre 2012 n. 5409, con le quali sono stati forniti importanti chiarimenti in merito ai criteri di classificazione ed interpretazione della rilevanza economica di un servizio pubblico.

### **Sistema di monitoraggio e controllo**

Al termine di ciascun esercizio finanziario viene redatta una relazione sull'andamento del servizio da parte del concessionario.

### **Informazioni sul soggetto affidatario**

Come risulta dallo Statuto, la società *Trentino Mobilità S.p.A.* è una società a capitale interamente pubblico, investita della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore degli enti-soci le cui quote sono attualmente possedute per l'84,11% dai Comuni di Trento, Levico Terme, Pergine Valsugana, Lavis, Palù del Fersina e Vallegagni, mentre le rimanenti azioni sono in proprietà dell'Automobile Club di Trento, che è riconosciuto, ai sensi dell'allegato IV della L. 20.03.1975, n. 70 avente ad oggetto *"Disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"*, quale Ente preposto a servizi di pubblico interesse;

La convenzione stipulata tra gli enti soci, al fine di rendere effettivo il potere di controllo e di coordinamento sulla società medesima, prevede l'istituzione di una Conferenza degli Enti la cui presidenza spetta al rappresentante del Comune di Trento quale socio di maggioranza;

Il Comune di Trento ha deciso di costituire, a far data dal 1 gennaio 1998, la Società per Azioni denominata *Trentino Parcheggi S.p.A.*, approvando nel contempo lo schema di atto costitutivo e di Statuto sociale; la compagnia societaria era composta dal Comune di Trento e dall'Automobile Club di Trento, riconosciuto ente preposto a servizi di pubblico interesse dalla Legge 20.03.1975, n. 70, allegato IV, e pertanto già dalla sua costituzione la società era a capitale totalmente pubblico; la società è stata costituita ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, al fine prevalente ma non esclusivo di erogare il servizio pubblico per la gestione della mobilità e della sosta.

Il Comune di Levico Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 19.06.2002 ha disposto l'adesione alla società *Trentino Parcheggi S.p.A.*.

Con la modifica statutaria del 2006 e la sottoscrizione da parte dei soci della Convenzione tra Enti per la gestione della società, *Trentino Mobilità S.p.A.* ha assunto le caratteristiche proprie del modello c.d. *in house providing* il quale, come è noto, in presenza di stringenti poteri di direzione, coordinamento e supervisione da parte degli Enti pubblici soci, rende legittimo l'affidamento diretto di servizi aventi rilevanza economica, quale è la gestione della sosta a pagamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 31.07.2006 il Comune di Levico Terme, analogamente a quanto fatto dagli altri soci, ha deliberato di modificare lo statuto della Società al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge provinciale 17.06.2004, n. 6 e dell'art. 113 del T.U. 18.08.2000, n. 267, modificando contestualmente anche la denominazione sociale in *Trentino Mobilità S.p.A..*

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 27.06.2007 con la quale è stata affidata a *Trentino Mobilità S.p.A.* la gestione dei parcheggi a pagamento per un quinquennio con scadenza il 01.08.2012.

Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 24 dd. 30.07.2012 è stata affidata a *Trentino Mobilità S.p.A.* la gestione dei parcheggi a pagamento fino al 01.08.2017;
- n. 25 del 27.07.2017 è stata prorogata a *Trentino Mobilità S.p.A.* la gestione dei parcheggi a pagamento fino al 31.12.2017;
- n. 46 del 21.12.2017 è stata successivamente prorogata a *Trentino Mobilità S.p.A.* la gestione dei parcheggi a pagamento fino al 31.03.2018;
- n. 2 dd. 18.01.2018 sono state approvate le modifiche allo Statuto di *Trentino Mobilità S.p.A.*, nonché la nuova convenzione di controllo analogo tra gli enti, soci di *Trentino Mobilità S.p.A.*;
- n. 21 dd. 29.03.2018 si è proceduto all'affidamento a *Trentino Mobilità S.p.A.* della gestione del servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2023;
- n. 13 dd. 30.03.2023 è stato rinnovato l'affido in gestione del servizio a *Trentino Mobilità S.p.A.* per il periodo 01.04.2023 – 31.03.2028.

## **Andamento economico**

Per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su aree comunali, i rapporti economici tra le parti sono stati regolati secondo i criteri che vengono di seguito riportati.

Per ogni posto auto la società ha corrisposto fino ad oggi al Comune di Levico Terme:

- un *canone annuo di concessione*, per ogni posto auto, pari all'introito di un intera settimana di sosta, in relazione alla tariffa oraria applicata, all'orario e al periodo stagionale di relativa applicazione,
- un *canone per la gestione del servizio di sosta a pagamento* commisurato agli incassi al netto dell'I.V.A. desunti dai registri I.V.A., che dovranno essere messi a disposizione del Comune per le necessarie verifiche e controlli; detta quota è pari al **70%** (settanta per cento), nel caso di affidamento del solo servizio di gestione della sosta, e sarà ridotta al **60%** (sessanta per cento) quando a tale servizio saranno associate le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, come indicato all'art. 2 della convenzione in essere. A tal proposito, preme precisare che il Comune di Levico Terme, al fine di un maggior presidio delle aree gestite ed al fine di ottimizzare i controlli sulle medesime, si è avvalso di personale della società Trentino Mobilità S.p.A..

Con riferimento alle funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni il Comune riconosce un corrispettivo forfettario onnicomprensivo di **€ 7,00** (Euro sette/00) per ciascuna contravvenzione correttamente verbalizzata e trasmessa.

La redditività dei contratti di servizio tra il Comune di Levico Terme e Trentino Mobilità S.p.A., per la gestione dei servizi dei parcheggi a pagamento e gli altri servizi connessi alla mobilità urbana, come meglio descritto nel proseguo della presente relazione, risulta pari al **17,3%**, la più alta rispetto anche alle altre gestioni sul territorio provinciale.

Gli incassi negli ultimi sei anni (anni dal 2018 al 2023) sono riportati nella tabella che segue:

<b>Ricavi per anno (netto IVA)</b>	
<b>Anno 2018</b>	163.312,00 €
<b>Anno 2019</b>	153.440,00 €
<b>Anno 2020</b>	161.832,00 €
<b>Anno 2021</b>	240.668,00 €
<b>Anno 2022</b>	263.391,00 €
<b>Anno 2023</b>	276.410,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.259.053,00 €</b>
<b>Media per anno</b>	<b>209.842,17 €</b>

#### A) Contratto di Servizio in essere con TRENTINO MOBILITÀ SPA

<b>Ricavi (netto IVA)</b>		<b>209.842,17 €</b>
<b>Ipotesi Canone al Comune</b>	<b>60%</b>	125.905,30 €
<b>Ipotesi Canone al Comune</b>	<b>70%</b>	146.889,52 €

La composizione della compagnia della **Trentino Mobilità S.p.A.** con sede in via Castelbarco, 11 a Trento, P. IVA. 01606150223 - capitale sociale € 1.355.000,00 risulta composta dai seguenti **azionisti**:

- Comune di **Trento** - 1.114.685 azioni = 82,26%
- **Automobile Club Trento** - 189.700 azioni = 14,00%

- Comune di **Levico Terme** - 15.000 azioni = 1,11%
- Comune di **Pergine Valsugana** - 7.015 azioni = 0,52%
- Comune di **Lavis** - 1.500 azioni = 0,11%
- Comune di **Palù del Fersina** - 1.000 azioni = 0,07%
- Comune di **Vallelaghi** - 500 azioni = 0,04%
- Comune di **Lona Lases** - 500 azioni = 0,04%
- Comune di **Cavalese** - 500 azioni = 0,04%
- Comune di **Folgarida** - 500 azioni = 0,04%
- **Trentino Mobilità S.p.A.** - 24.100 azioni (proprie) = 1,78%

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	445.593,00
<b>2022</b>	424.252,00
<b>2021</b>	420.849,00
<b>2020</b>	417.120,00
<b>2019</b>	444.984,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>
<b>2023</b>	5.278.747,00	5.118.755,00	153.508,00	6.484,00
<b>2022</b>	4.742.011,00	4.636.050,00	101.460,00	4.501,00
<b>2021</b>	4.317.181,00	4.151.378,00	163.673,00	2.130,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>		<b>4.779.313,00</b>		

L'assetto economico-patrimoniale della società risulta essere, assolutamente equilibrato ed adeguato alle sue finalità. In particolare la società ha sempre chiuso i propri bilanci con risultati operativi ampiamente positivi ed erogato frequenti distribuzioni di dividendo ai soci.

## 4.2 Servizio gestione ciclo rifiuti urbani

### Natura e descrizione del servizio

AmAmbiente S.p.A. gestisce la raccolta dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non), la gestione dei centri di raccolta materiali e lo spazzamento stradale per conto degli enti soci. Il Comune di Levico Terme tuttavia ha mantenuto la gestione e l'effettuazione del servizio di spazzamento sull'intero territorio comunale con i mezzi in dotazione al cantiere comunale nonché il personale assegnato allo stesso.

La raccolta del rifiuto indifferenziato avviene mediante contenitori stradali di prossimità personalizzati dotati di microchip o mediante conferimento in cassonetti stradali dotati di calotta volumetrica con identificazione dell'utente, al fine di registrare la volumetria dei singoli conferimenti; i dati acquisiti sono poi utilizzati per addebitare agli utenti la parte variabile della tariffa. Il rifiuto indifferenziato è conferito in discarica o al termovalorizzatore di Bolzano, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dai competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento.

I rifiuti differenziati (organico, verde e ramaglie, carta e cartoni, vetro) sono raccolti per mezzo di cassonetti stradali; il cittadino può conferire presso i centri di raccolta le altre tipologie di rifiuti differenziabili prodotte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dallo specifico regolamento, esposto in ogni centro o reperibile sul sito istituzionale della Società.

Alcune frazioni merceologiche sono temporaneamente stoccate presso una stazione di trasferimento, per poi essere riversate in unità di carico con maggiore volumetria, al fine di ottimizzare i trasporti, riducendo nel contempo gli impatti ambientali dagli stessi provocati.

Con apposito mezzo, si effettua inoltre il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta del rifiuto organico. Su chiamata ed a titolo oneroso, AmAmbiente effettua servizi di raccolta domiciliare di rifiuti per le quali è autorizzata al trasporto.

AmAmbiente gestisce, anche con la collaborazione di terze parti, i centri per la raccolta differenziata (Centro Raccolta Materiale – CRM, Centro Raccolta Zonale – CRZ e Centro Integrato). Presso i CRM è possibile conferire rifiuti urbani, pericolosi e non, in maniera differenziata, nonché i rifiuti ingombranti, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento, esposto presso il centro o reperibile sul sito web [www.amambiente.it](http://www.amambiente.it).

### Regolazione del servizio

L'articolo 1, comma 527, della L. 205/17 ha disposto che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità Arera le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.

A seguito dell'attribuzione di tale funzione Arera ha emanato una serie di Deliberazioni con l'obiettivo di regolamentare la formazione dei Piani Economici Finanziari secondo modelli omogenei su tutto il territorio nazionale, le procedure di validazione di tali Piani da parte dell'Ente Territorialmente Competente, le procedure di calcolo delle tariffe di igiene urbana.

AmAmbiente S.p.A. attraverso la *Carta del Servizio* ha inteso dichiarare gli impegni che assume nei confronti degli utenti dei servizi di igiene ambientale, fissandone i criteri per l'erogazione, gli standard di qualità, nonché gli aspetti relativi alla tutela degli utenti.

La Carta è redatta secondo le indicazioni riportate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Il documento recepisce inoltre le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di qualità del servizio introdotte con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif e relativo Allegato A (“*Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani – TQRIF*”).

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In via generale, i contenuti dell'oggetto dell'affidamento corrispondono ai servizi ed attività descritti nella presente sezione. La gestione del servizio sarà pertanto gravata da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmente dall'Ente pubblico titolare del servizio.

In via generale gli obblighi – principi fondamentali di servizio imposti all'esecutore del servizio sono i seguenti:

- *Eguaglianza ed imparzialità di trattamento:* AmAmbiente applica i principi di egualianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi, garantendo la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.
- *Continuità:* AmAmbiente si impegna, per quanto possibile, ad offrire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Qualora debbano verificarsi disservizi, per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature o degli impianti utilizzati, è premura della Società arrecare agli utenti il minor disagio possibile. La Società è dotata di una forza lavoro e mezzi di scorta tali da scongiurare il rischio di interruzione del servizio. Allo scopo di minimizzare i tempi di fermo macchina, si è inoltre munita di un'officina interna per la riparazione degli automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti.
- *Partecipazione:* AmAmbiente mette a disposizione i canali di comunicazione più opportuni affinché gli utenti possano avanzare richieste, proporre suggerimenti o inoltrare reclami. Ciascun utente ha inoltre diritto ad accedere agli atti amministrativi che lo riguardano, secondo le modalità disciplinate dalla normativa in materia. AmAmbiente, nella relazione con l'utente, garantisce l'identificabilità del proprio personale e individua, all'interno dell'organico aziendale, i responsabili delle strutture di riferimento.
- *Cortesia:* AmAmbiente si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti del Cliente, anche con interventi di formazione nei riguardi dei propri dipendenti; si garantisce inoltre l'identificabilità del personale mediante cartellino di riconoscimento o altre analoghe modalità di identificazione.
- *Efficacia ed efficienza:* Costituisce un obiettivo prioritario di AmAmbiente perseguire un progressivo e costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, adottando le misure idonee al suo raggiungimento, nonché le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- *Chiarezza e comprensibilità dei messaggi:* Nel rapporto con la propria utenza, è premura del personale della Società utilizzare un linguaggio chiaro, dando il giusto peso al ruolo della cultura e della tradizione del territorio.

La Carta del Servizio si applica ai seguenti servizi relativi alla gestione dei rifiuti di tipo urbano:

*Raccolta e trasporto dei rifiuti e Gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti:* Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo/Vlarotz, Fornace, Frassilongo/Garait, Levico Terme, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola Falesina

Spazzamento stradale: Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo/Vlarotz, Fornace, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola Falesina.

A livello nazionale, mediante il TQRIF, ARERA ha individuato quattro diversi “Schemi regolatori” che ciascun gestore dei servizi di igiene ambientale, tra i quali AmAmbiente, deve rispettare.

Gli *Schemi regolatori* includono:

- obblighi di servizio, che riguardano le procedure e le modalità di erogazione dei servizi;
- indicatori e standard di qualità contrattuale e tecnica, che costituiscono una rappresentazione del livello prestazionale raggiunto dal servizio, supportata da misurazioni e dati numerici (ad esempio, il tempo medio di attesa per il servizio telefonico o il tempo medio impiegato per svolgere il ritiro di rifiuti su chiamata).

Con Delibera n. 2021.03.13 di data 14 dicembre 2021, l’Ente Territorialmente Competente (per brevità ETC) ha determinato il posizionamento di AmAmbiente nello Schema regolatorio n. I di cui al TQRIF (cfr. Tabella 2 seguente)



In particolare, l'art.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 18.01.2022, n.15/2022/R/RIF prevede che gli obblighi di cui alle tabelle precedenti siano in capo al gestore, gestore che viene così definito: "... *gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario*".

## **Sistema di monitoraggio e controllo**

Il D.Lgs. 175/2016 ("*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" – in seguito Testo Unico), attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (cfr. art. 6) l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale, da presentare all'assemblea dei Soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere indicati gli altri strumenti che le società a controllo pubblico valutano di adottare (o le ragioni per cui hanno valutato di non adottare) con specifico riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella sopra citata relazione.

Dalla relazione annuale sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. 175/2016 si legge "... *In mancanza dei necessari chiarimenti in merito, attese le analogie che possono essere riscontrate fra le informazioni richieste dall'art. 6 del Testo Unico e quelle che caratterizzano alcuni elementi della Relazione sulla Gestione inserita nel presente documento, al modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società e agli adempimenti previsti dalle norme anticorruzione previste dalla Legge 190/2012, si è pertanto scelto di riferirsi, ove possibile, a tali documenti ....*".

Di seguito vengono riportati alcuni contenuti della relazione sopra citata.

**Sistema di controllo:** La funzione **Risk Management e Compliance** assicura l'attività di identificazione, misurazione e monitoraggio dei rischi rilevanti per la Società e collabora alla definizione delle relative procedure di misurazione e monitoraggio dei rischi identificati nonché alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi.

Identificati i rischi in cui incorre la Società, definisce la loro compatibilità con il profilo di rischio e i limiti individuati dagli Organi Aziendali, supportando gli stessi nella ricerca degli strumenti di gestione ed attenuazione dei rischi a cui risulta esposta la Società e contribuendo a garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni.

Tale funzione non è affidata ad una specifica unità organizzativa, ma è disimpegnata attraverso la collaborazione tra più soggetti, vale a dire: il Direttore Generale, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, i responsabili dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'ambiente e la Qualità (UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001), nonché i responsabili di settore (Servizio Amministrazione Finanza Controllo, Servizio al pubblico Approvvigionamenti, Servizio Risorse umane Segreteria, Settore Elettricità Automazione Informatica, Settore Fluidi Telecalore Progettazione, Settore Igiene ambientale, Settore Funebre cimiteriale). La collaborazione tra queste figure, coordinata dal Direttore Generale, consente il presidio del rischio di non conformità, con riguardo a tutta l'attività aziendale, valutando – secondo un approccio risk based – l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione applicabili (statuto, codice etico, protocolli e procedure, modulistica ed istruzioni operative). Promuove la diffusione della cultura della

conformità e la correttezza dei comportamenti, quale elemento indispensabile al buon funzionamento aziendale.

L'attuale quadro normativo prevede, come regola generale, che tale funzione presieda la gestione del rischio di non conformità con riferimento a tutte le norme applicabili alla Società.

Il modello di compliance sopra descritto può quindi rappresentarsi come di seguito:

Ambito normativo	Presidio specialistico
Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti (D. Lgs. 231/01)	Organismo di Vigilanza
Prevenzione della corruzione (L. 190/2012)	Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)
Trasparenza e integrità (D. Lgs. 33/2013)	Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); ODV in funzione di OIV
Salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)	Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Delegato del Datore di Lavoro – Direttore Generale Subdelegati alla salute e sicurezza sul lavoro – Responsabile Settore Fluidi Telecalore Progettazione e Responsabile Settore Elettricità Automazione Informatica Responsabile del Sistema di gestione integrato
Ambiente (D. Lgs. 152/06)	Direttore generale destinatario di procura Responsabile Reparto Commerciale Approvvigionamenti – Responsabile tecnico Delegati all'ambiente – Responsabile Settore Fluidi Telecalore Progettazione e Responsabile Settore Elettricità Automazione Informatica
Appalti	Responsabile Servizi al pubblico Approvvigionamenti
Contabile – Fiscale – Finanziario	Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo
Sistemi informatici	Responsabile Settore Elettricità, Automazione ed Informatica
Personale	Responsabile Risorse umane Segreteria
Rischi operativi acqua e telecalore	Responsabile Settore Fluidi Telecalore Progettazione destinatario di procura
Rischi operativi energia elettrica	Responsabile Settore Elettricità Automazione Informatica destinatario di procura

**Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01:** La Società ha adottato, a far data dal 07.12.2010, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito “Modello”) che è stato nel tempo più volte aggiornato al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente ed adeguato ai processi operativi della Società.

Il Modello si compone di una “*Parte Generale*” e di una “*Parte Speciale*”:

- la Parte Generale comprende, oltre alla descrizione della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell’Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- la Parte Speciale individua le fattispecie di reato da prevenire, le attività “sensibili” (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato, i principi specifici di comportamento per ogni attività sensibile individuata per ogni fattispecie di “reato-presupposto”.

Per ciascuna “famiglia” di reati, inoltre, il modello propone la valutazione del corrispondente rischio di commissione. Valutazione rinnovata da ultimo in data 01.09.2022, nonché una serie di protocolli contenenti le misure di prevenzione adottate. Nel tempo, i contenuti di alcuni di questi protocolli sono confluiti nelle procedure adottate parallelamente nell’ambito del Sistema (certificato) di gestione integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente.

La Società ha altresì adottato – come sopra specificato - un Codice Etico e Norme generali di comportamento in cui sono individuati i valori essenziali, gli standard di riferimento, le norme di condotta ed i principi

vincolanti per tutti gli esponenti aziendali, per il personale dipendente e per qualsiasi altro soggetto che agisca, direttamente o indirettamente, in nome e per conto della Società, cui è fatto obbligo di conformarsi alle previsioni dello stesso.

Il Modello è accompagnato da un Sistema sanzionatorio, vale dire che la violazione delle norme, sia di comportamento sia operative, previste all'interno dello stesso può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare, secondo le disposizioni di legge e di CCNL.

L'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/01 è monocratico, composto da un soggetto esterno. L'Organismo di Vigilanza effettua le verifiche ai sensi del D.Lgs. 231/01, al fine di testare l'adeguatezza del sistema interno di controllo, nonché l'attuazione del Modello.

Annualmente, la Società promuove delle giornate di formazione, di norma erogate da soggetti interni, rivolte ai soggetti apicali ed a tutti i dipendenti. Gli incontri formativi sono verbalizzati ed archiviati secondo quanto previsto dalla procedure interne della Società.

Per quanto attiene la tutela della concorrenza e della proprietà industriale ed intellettuale, la società ritiene che l'adozione ed applicazione del Modello, unitamente alle previsioni statutarie esplicite sul punto (in conformità alle norme regolatorie dei settori in cui opera la Società), siano idonei a garantire anche tali obiettivi. La politica per la qualità rappresenta, inoltre, anche quest'ultimo fra gli obiettivi aziendali da perseguire.

La società ritiene altresì che il Codice Etico e di Comportamento, quale documento integrante del Modello e l'insieme degli altri strumenti di controllo, siano sufficientemente adeguati a favorire la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica e costituiscano un contributo fondamentale all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, non rendendo necessario, al momento, procedere con la redazione di ulteriori programmi di responsabilità sociale di impresa.

**Certificazioni:** La consapevolezza, cresciuta nel tempo, in merito alla necessità di avere il maggior controllo gestionale possibile sulle attività svolte, hanno spinto la società ad attivarsi per l'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI ISO 45001:2018, integrate nel 2022 dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

Per quanto riguarda i sistemi di gestione e certificazione, si rileva che, nell'esercizio 2021 ante fusione, per la società AMNU S.p.A. era attivo un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, mentre per la società ex S.T.E.T. S.p.A. era implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

Nel corso dell'anno 2022, AmAmbiente S.p.A. ha realizzato un unico Sistema di Gestione Integrato (SGI) e a sottoporlo ad iter certificativo secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 ed UNI ISO 45001:2018, richiedendo, con l'occasione, l'estensione del campo di applicazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 alle attività "ex AMNU" e secondo la norma UNI EN ISO 14001 alle attività "ex STET". Nel mese di maggio 2022, a fronte di verifica condotta dall'organismo RINA Services, sono stati emessi in favore di AmAmbiente i 3 certificati (con successivo aggiornamento, per la parte UNI EN ISO 14001:2015, nel mese di settembre).

Ad oggi è stato creato un Sistema di Gestione Integrato che raggruppa al proprio interno gli aspetti legati alla qualità, alla sicurezza ed alla salute sul lavoro e alla tutela ambientale.

In modo particolare per la gestione degli aspetti della sicurezza, la Società ha previsto che ogni funzione (compresa la Direzione Generale) sia responsabile della corretta applicazione, per le attività che le sono affidate, dei principi e dei metodi contenuti nel Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente, anche mediante il coinvolgimento, da parte del singolo Responsabile di Settore/Servizio e dei relativi collaboratori. La partecipazione attiva dei dipendenti costituisce infatti una forza motrice ed una condizione indispensabile per garantire la costante applicazione del Sistema di Gestione Integrato, nonché il continuo miglioramento dello stesso. Per fare questo il personale deve possedere le competenze necessarie a garantire la corretta esecuzione delle attività di propria pertinenza; a tal fine sono state individuate le necessità formative e le forme di partecipazione per coinvolgere i dipendenti nel processo di miglioramento delle prestazioni aziendali, ricondotte nel piano di formazione del personale.

La società ritiene che l'adozione di tali certificazioni e delle relative procedure sia sufficiente a garantire alla società, stante l'operatività caratteristica della stessa e per quanto possa riferirsi alla propria attività, la prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.

**Società di revisione:** Come già indicato nella Relazione sulla Gestione, al cui testo si rimanda, il bilancio d'esercizio è assoggettato alla revisione contabile della società Trevor S.r.l. che ne rilascia apposita relazione.

**Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:** Al fine di ottimizzare il sistema dei controlli, sono attivi flussi informativi inerenti l'attività delle funzioni aziendali di controllo e gli organi con funzione di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, RPCT, auditor esterni, ecc.), tra gli stessi e verso l'organo decisionale (Consiglio di Amministrazione).

**Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/16:** Nella presente sezione è rappresentato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale valutazione è stata effettuata attraverso l'analisi di alcuni indici di bilancio, attraverso i quali è possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle dinamiche gestionali della Società così come richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che, qualora affiorino, in questa sede, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo di vertice della società a controllo pubblico adotti, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l'aggravamento della crisi, per circoscriverne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Le analisi sono state predisposte per individuare il futuro dell'azienda e la sua evoluzione economica e finanziaria negli anni a venire. Pertanto, le analisi vengono effettuate annualmente, in occasione della chiusura di bilancio, nonché semestralmente, in occasione del report semestrale.

Gli indicatori utilizzati, di tipo economico-finanziario, rappresentano fedelmente il buono stato di salute della Società e la sua capacità di generare reddito per gli enti soci.

### **Informazioni sul soggetto affidatario**

**AmAmbiente S.p.A.**, Viale Venezia, 2/E - 38057 Pergine Valsugana (TN) - P.IVA/C.F. 01812230223 - Capitale sociale € 45.000.000,00.- i.v. Registro Inprese di Trento 01812230223.

È una società a capitale interamente pubblico, derivante dalla fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A.. AmAmbiente gestisce il ciclo idrico (acquedotto e fognatura), l'igiene ambientale (raccolta rifiuti) e le reti di telecalore (teleriscaldamento e teleraffrescamento) nel territorio dei Comuni soci. Offre servizi di onoranze funebri con personale a disposizione 24 ore su 24.

Ripercorrendo a ritroso, AMNU S.p.A. è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.A. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi.

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla

fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci.

In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale del Comune di Levico Terme con deliberazione n. 38 di data 29.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

La composizione societaria risulta la seguente:

- Comune di Pergine Valsugana - 72,671%
- Comune di Levico Terme - 18,514%
- Comune di Caldonazzo - 4,769%
- Comune di Tenna - 1,536%
- Comune di Baselga di Piné - 0,575%
- Comune di Altopiano della Vigolana - 0,487%
- Comune di Civezzano - 0,362%
- Comune di Calceranica al Lago - 0,222%
- Comune di Fornace - 0,151%
- Comune di Sant'Orsola Terme - 0,138%
- Comune di Bedollo - 0,089%
- Comune di Borgo Valsugana - 0,042%
- Comune di Fierozzo / Vlarotz - 0,032%
- Comune di Frassilongo / Garait - 0,031%
- Comune di Vignola Falesina - 0,021%
- Comune di Grigno - 0,018%
- Comune di Albiano - 0,013%
- Comune di Novaledo - 0,013%
- Comune di Palù del Fersina / Palai en Bersntol - 0,012%
- APSP S. Spirito - 0,004%
- Comune di Lona Lases - 0,002%
- Comune di Luserna / Lusérn - 0,002%
- Azioni proprie - 0,298%

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Levico Terme n. **66/16** dd. **02.10.1997**, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto *“Partecipazione alla costituenda società per la gestione di servizi pubblici AMNU S.p.A. Provvedimenti conseguenti”*, è stata approvata la costituzione della Società denominata *“A.M.N.U. S.p.A.”* per la gestione comune di servizi pubblici locali, approvando il relativo schema di Statuto.

Con detta deliberazione è stato anche approvato lo schema del contratto di servizio relativo alle seguenti prestazioni: raccolta, trasporto fino all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata dei rifiuti urbani e conferimento ai centri autorizzati per il recupero e/o smaltimento.

In data 22.06.1999 è stato sottoscritto il contratto di servizio secondo lo schema di contratto approvato con la citata deliberazione n. 66/61 e con le modifiche apportate con deliberazione giuntale n. 601 del 03.11.1998 come integrata con deliberazione n. **283 del 15.06.1999**.

Con lettera di data 31.10.2008, prot. n. 16105, la società ha trasmesso oltre alla documentazione per la definizione della tariffa rifiuti, anche la documentazione per l'aggiornamento della gestione in house dei servizi, proponendo una proposta di modifica allo statuto societario e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo. Nella medesima nota si propone anche una modifica del contratto di servizio necessario per aggiornare i riferimenti alla nuova normativa ambientale.

Il contratto di servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata dei materiali riciclabili nonché dei rifiuti urbani pericolosi e conferimento ai centri autorizzati di data 22/06/1999 ha un durata convenzionale di **40 anni** dalla data di sottoscrizione. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 28.11.2008 sono state approvate le modifiche allo Statuto della società, della Convenzione tra Comuni per l'esercizio associato della governance della società e del contratto di servizio, fissando altresì il termine del **31.12.2037**, per uniformare la durata degli affidamenti di AMNU.

### **Andamento economico**

I ricavi del Settore Igiene ambientale ammontano a 8,426 milioni di EUR in espansione del 6,2% rispetto all'anno precedente; il giro d'affari è costituito dai proventi della tariffa puntuale, calcolata secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ARERA, unitamente ai corrispettivi delle raccolte differenziate ed alle personalizzazioni del servizio, garantendo nel complesso il margine di redditività necessario alla Società per autofinanziarsi. Una delle voci principali di bilancio è riferita ai costi legati al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Si evidenzia che i proventi delle raccolte differenziate (1,023 milioni di EUR, -3,1% sul 2022) non sono comunque sufficienti a coprire i costi di smaltimento di quelle frazioni (umido, ramaglie, ...) per le quali non si ricevono corrispettivi ma si pagano costi di trattamento/smaltimento (1,178 milioni di EUR, -0,6% sul 2022).

Nel successivo grafico sono riportati i dati relativi al rifiuto residuo (litri) conferito al sistema di raccolta. Si può notare come dal 2009, il trend sia in continua decrescita, con valori pari a quasi il 50% rispetto al punto di partenza.

### **Tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti**

La tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

La tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;

- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

In base a quanto disposto all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AmAmbiente S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2022-2025, è approvato annualmente prima nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AmAmbiente S.p.A. e poi dai rispettivi Enti contestualmente alla proposta tariffaria.

Il D.M. 20.04.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è il riferimento per i criteri di realizzazione, da parte dei comuni, dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Riferimento per la determinazione delle tariffe è il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR), di cui alla deliberazione 31.10.2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 443/2019/R/Rif ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e ingerogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal *“Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”*.

Il servizio reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), è svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto indifferenziato.

Il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti e i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

Le tariffe applicate all'utenza sono approvate dal Comune di Levico Terme, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La procedura di approvazione è definita con deliberazione n. n.363/2021/R/rif di ARERA.

La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base dei costi per la gestione del servizio contenuti nel PEF d'ambito. Dai contenuti contabili esposti nel P.E.F., dove transitano anche le voci di costo afferenti alle gestioni dirette da parte dei rispettivi comuni come il servizio di spazzamento stradale.

**Ai fini della stima dei costi 2023 del servizio in oggetto, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2023 è così quantificato:**

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.309.354,00	206.984,00
Costi variabili (€)	2.495.601,00	0,00
<b>Totale (€)</b>	<b>6.804.955,00</b>	<b>206.984,00</b>

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 dd. 23.05.2023 è stato disposto pertanto di:

1. prendere atto del Budget 2023 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AmAmbiente S.p.A.;
2. approvare per l'anno 2023, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte

variabile, nelle misure di seguito riportate:

### **Quota variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)**

Conferimento rifiuto secco residuo 0,105 Euro/litro

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale 0,005 Euro/litro

Quota fissa della tariffa delle utenze domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2023
Componenti 1	31,08	10,64	41,72
Componenti 2	55,94	19,16	75,10
Componenti 3	71,48	24,48	95,96
Componenti 4	93,23	31,93	125,16
Componenti 5	111,88	38,32	150,20
Componenti 6	127,42	43,64	171,06

### **Quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche (importi al netto di I.V.A. 10%)**

Categoria	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2023
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5934	0,2015	0,7949
02.Cinematografi e Teatri	0,3809	0,1293	0,5102
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5314	0,1805	0,7119
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7794	0,2647	1,0441
05.Stabilimenti Balneari	0,5668	0,1925	0,7593
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4517	0,1534	0,6051
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4525	0,4933	1,9458
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9566	0,3249	1,2815
09.Case di Cura e Riposo	1,1071	0,3760	1,4831
10.Ospedali	1,1426	0,3880	1,5306
11.Uffici, Agenzie	1,3463	0,4572	1,8035
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5403	0,1835	0,7238
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2488	0,4241	1,6729
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5943	0,5414	2,1357
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7351	0,2497	0,9848
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5765	0,5354	2,1119
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,3108	0,4452	1,7560
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,9123	0,3098	1,2221
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2488	0,4241	1,6729
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9654	0,3279	1,2933
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric	8,5293	2,8967	11,4260
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,7579	2,2951	9,0530
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,5711	1,8920	7,4631
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,4445	0,8302	3,2747

25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3117	0,7851	3,0968
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,9996	3,3960	13,3956
27.Ipermercati generi misti	2,4268	0,8242	3,2510
28.Banchi Mercato generi alimentari	6,1290	2,0815	8,2105
29.Discoteche, Night Club	1,6917	0,5745	2,2662

3. approvare per l'anno 2023, - ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti - nella misura di **€ 0,286** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in **20** litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza come previsto all'art. 20, comma 2 del medesimo Regolamento;
4. confermare per l'anno 2023 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,015** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. confermare per l'anno 2023 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **€ 0,026** al litro + I.V.A. 10%;
6. dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AmAmbiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AmAmbiente S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente deliberazione;
7. confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, **in 80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, **in 12** il numero minimo annuo di svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) da addebitare a ciascuna utenza; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato un contenitore da 80 litri;
9. confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, **in € 5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed **in € 2,5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. confermare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) e c) del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di:
  - **€ 20,00** (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini);
  - **€ 40,00** (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) comprovati da idonea certificazione medica;
  - **€ 100,00** (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che utilizza pannolini ecologici lavabili e questo sia comprovato da idonea documentazione di acquisto;

Le misure di **€ 20,00** ed **€ 40,00** devono intendersi come importo massimo di sconto sulla quota variabile della tariffa, fermo restando il versamento della quota prevista per le svuotate minime che dovrà comunque essere corrisposto.

*Dati riferiti all'esercizio 2023:*

<b>Numero medio dipendenti</b>	125,93
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

*Importi in euro*

<b>Costo del personale</b>	6.108.427
<b>Compensi amministratori</b>	86.200,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	32.280,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2023</b>	2.302.898,00
<b>2022</b>	2.638.522,00
<b>2021 ex STET S.p.A.</b>	6.124.536,00
<b>2021 ex AMNU S.p.A.</b>	589.811,00
<b>2020 ex STET S.p.A.</b>	1.144.318,00
<b>2020 ex AMNU S.p.A.</b>	447.572,00
<b>2019 ex STET S.p.A.</b>	2.944.218,00
<b>2019 ex AMNU S.p.A.</b>	258.626,00
<b>2018 ex STET S.p.A.</b>	1.975.002,00
<b>2018 ex AMNU S.p.A.</b>	304.883,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>		<b>Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico</b>	<b>Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico</b>	<b>di cui Contributi in conto esercizio *</b>
<b>2023</b>	21.141.135,00	20.072.971,00	1.068.415,00	407.740,00
<b>2022</b>	21.405.578,00	20.725.288,00	825.400,00	205.762,00
<b>2021 ex STET S.p.A.</b>	12.798.538,00	8.812.893,00	3.985.645,00	74.280,00
<b>2021 ex AMNU S.p.A.</b>	9.315.162,00	8.937.236,00	377.926,00	50.818,00
<b>2020 ex STET S.p.A.</b>	7.857.650,00	7.245.765,00	611.885,00	62.785,00
<b>2020 ex AMNU S.p.A.</b>	8.931.664,00	8.594.393,00	902.203,00	63.474,00



## 4.3 Servizio Idrico Integrato

### Natura e descrizione del servizio

AmAmbiente S.p.A. gestisce le reti acquedottistiche e fognarie nel territorio dei Comuni soci.

Provvede quindi a tutte le attività connesse al servizio idrico, dalla captazione alle sorgenti, allo stoccaggio nei serbatoi, al trattamento di potabilizzazione, alla distribuzione, fino alla consegna al cliente finale.

Effettua un costante monitoraggio dei parametri fisici e chimici dell'acqua distribuita, in conformità alla vigente normativa, avvalendosi di un laboratorio specializzato convenzionato. Gestisce inoltre tutte le esigenze di carattere commerciale attraverso i propri Sportelli commerciali.

Nell'ambito fognario provvede invece alle attività di canalizzazione, sollevamento ed allontanamento (trasporto al depuratore) delle acque reflue e delle acque meteoriche, nonché alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti, gestendo gli iter autorizzativi relativi agli scarichi.

Garantisce un servizio di pronto intervento h24 per la risoluzione di guasti ed anomalie sulla rete ed il mantenimento della continuità.

### Regolazione del servizio

L'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss.mm. ed ii. testualmente dispone che *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*.

Con le disposizioni contenute nella legge citata viene attribuita alla Provincia Autonoma di Trento potestà legislativa concorrente in materia di politica tariffaria e si dispone che tale politica, applicata dai Comuni sia conforme agli indirizzi contenuti nelle leggi e negli strumenti di programmazione provinciali.

Il D.L. 201/2011, come evidenziato dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali con circolare n. 8 del 06.11.2012, contiene una norma di salvaguardia delle competenze provinciali delle Province autonome e che in tal senso la Provincia di Trento con L.P. 17/2012 ha così modificato l'art. 35 della L.P. 3/1999: *“La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga". Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma”*;

La Provincia di Trento con L.P. 17/2012 ha così modificato l'art. 35 della L.P. 3/1999: *“La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga". Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma”*.

Con deliberazione n. **2437** del **09.11.2007**, la Provincia Autonoma di Trento ha poi approvato il testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al **servizio pubblico di acquedotto**, prevedendo tra l'altro:

- la puntuale misurazione dei consumi tramite “misuratore dei consumi”, la cui assenza è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l'oggettiva inopportunità all'installazione con la contestuale individuazione degli utenti;
- la redazione di un piano dei costi e dei ricavi;
- l'obbligo della integrale copertura dei costi;

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti e denominati "costi fissi";
- l'individuazione dei costi direttamente connessi alla quantità di acqua consumata dagli utenti e denominati "costi variabili";
- l'individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo fisso annuo;
- l'individuazione di una quota variabile di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo per metro cubo di acqua consumata, con un valore tariffario che cresce all'aumentare dei consumi, secondo scaglioni fissati dal Comune;
- l'introduzione della tipologia d'uso denominata "*abbeveramento bestiame*" soggetta ad un regime tariffario agevolato;

La stessa Provincia Autonoma di Trento, per salvaguardare la progressività della tariffa, ha posto un limite massimo del 45% d'incidenza dei "costi fissi" rispetto ai costi totali, in quanto l'eventuale prevalenza dei "costi fissi" avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua.

Per quanto attiene il **servizio pubblico di fognatura**, con deliberazione n. **2436** dd. **09.11.2007**, la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura; le disposizioni contenute nel testo unico sostituiscono la precedente normativa; viene previsto tra l'altro che:

- la misurazione dell'acqua scaricata da ciascun utente mediante presunzione, per la quale il volume d'acqua scaricato sul quale applicare la tariffa è determinato in misura pari al 100% del volume di acqua approvvigionata;
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua scaricata nella pubblica fognatura e denominati "costi fissi";
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità e denominati "costi variabili";
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili;
- la determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata denominata "quota variabile" derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati;
- il mantenimento, per le utenze produttive, della quota fissa differenziata per la misurazione dell'acqua scaricata da ciascun utente in relazione alla quantità del refluo conferito denominata coefficiente "F", così come individuato dal Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura approvato con la sopraindicata deliberazione della Giunta provinciale;

Dato atto che, nella gestione del servizio, esistono comunque costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture fognarie che sono indipendenti dalla quantità di refluo condotto alla depurazione e che tali costi possono essere definiti "fissi", in quanto devono essere sopportati, anche in assenza di reflui scaricati nella pubblica fognatura, per la sola ragione di rendere possibile ai cittadini l'utilizzazione del servizio.

### **Informazioni sul soggetto affidatario**

**AmAmbiente S.p.A.**, Viale Venezia, 2/E - 38057 Pergine Valsugana (TN) - P.IVA/C.F. 01812230223 - Capitale sociale € 45.000.000,00.- i.v. Registro Imprese di Trento 01812230223.

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime

dei Soci. In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.. Il Consiglio comunale del Comune di Levico Terme con deliberazione n. 38 di data 29.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance. La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (T.U.S.P., D.Lgs. 175/2016).

La composizione societarie risulta la seguente:

- Comune di Pergine Valsugana - 72,671%
- Comune di Levico Terme - 18,514%
- Comune di Caldonazzo - 4,769%
- Comune di Tenna - 1,536%
- Comune di Baselga di Piné - 0,575%
- Comune di Altopiano della Vigolana - 0,487%
- Comune di Civezzano - 0,362%
- Comune di Calceranica al Lago - 0,222%
- Comune di Fornace - 0,151%
- Comune di Sant'Orsola Terme - 0,138%
- Comune di Bedollo - 0,089%
- Comune di Borgo Valsugana - 0,042%
- Comune di Fierozzo / Vlarotz- 0,032%
- Comune di Frassilongo / Garait - 0,031%
- Comune di Vignola Falesina - 0,021%
- Comune di Grigno - 0,018%
- Comune di Albiano - 0,013%
- Comune di Novaledo - 0,013%
- Comune di Palù del Fersina / Palai en Bersntol - 0,012%
- APSP S. Spirito - 0,004%
- Comune di Lona Lases - 0,002%
- Comune di Luserna / Lusérn - 0,002%
- Azioni proprie - 0,298%

## **Pubblicazione ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 201/2022.**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022, e per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente Relazione unitamente alla conseguente deliberazione ed al contratto di servizio verranno pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e pubblicati sul portale telematico di Anac, in un'apposita sezione denominata *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, dando evidenza della data di pubblicazione dalla quale decorrerà il termine di cui all'articolo 17, co. 3, D.Lgs. 201/2022.